Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 17 febbraio 1983** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

E' in corso di aggiornamento lo schedario dei rinnovi degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 1983.

Poiché senza ulteriore avviso verrà sospeso l'invio della Gazzetta Ufficiale ai non paganti, si invitano gli interessati a far pervenire al più presto possibile i canoni 1983 così come precisati quotidianamente nella Gazzetta Ufficiale nonché l'eventuale conguaglio a saldo abbonamento 1982.

Attenzione: per i versamenti servirsi esclusivamente dei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente e già inviati.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

REGIONI

Regione Puglia

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Molise

Regione Umbria

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 47 DEL 17 FEBBRAIO 1983:

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 31 gennaio 1983.

Approvazione del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.

(802)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 febbraio 1983.

Modalità per il pagamento dell'interesse sull'importo delle imposte dovute relativamente alle dichiarazioni integrative di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1983, n. 27.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria nonché delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari;

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1983, n. 27, recante, fra l'altro, norme per l'ulteriore differimento dei termini previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516;

Considerato che, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del menzionato decreto-legge n. 916, nel testo risultante dalla legge di conversione 12 febbraio 1983, n. 27, occorre stabilire le modalità per il pagamento dell'interesse previsto nel secondo comma stesso;

Decreta:

Sull'importo delle imposte dovute relativamente alle dichiarazioni integrative presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1983, n. 27, sia se interamente versato entro il 15 marzo 1983, previa riduzione di una somma pari al 5 per cento dell'importo medesimo, sia se corrisposto in tre rate, con scadenza la prima, d'importo pari al 40 per cento delle imposte dovute, entro il 15 marzo, la seconda e la terza, ciascuna di importo pari al 30 per cento delle imposte dovute, rispettivamente nei mesi di giugno e novembre 1983, è dovuto un interesse, in ragione del 23 per cento annuo, calcolato rispetto alle corrispondenti scadenze di pagamento rispettivamente del 15 dicembre 1982, del mese di febbraio 1983 e del mese di giugno 1983, previste per i soggetti che hanno presentato le dichiarazioni integrative fino al 15 dicembre 1982.

In applicazione delle disposizioni contenute nel comma precedente, per il versamento in unica soluzione entro il 15 marzo 1983, l'importo delle imposte e dei relativi interessi si ottiene moltiplicando l'importo delle imposte che risultano dovute in base alla dichiarazione integrativa per il coefficiente 1,0046, che già comprende la riduzione del 5 per cento; per il versamento in tre rate, l'importo delle imposte e dei relativi interessi si ottiene moltiplicando l'intero importo delle imposte che risultano dovute in base alla dichiarazione integrativa per il coefficiente 0,4230 relativamente alla prima rata che scade il 15 marzo 1983, per il coefficiente 0,3230 relativamente alla seconda rata che scade il 30 giugno 1983 e per il coefficiente 0,3288 relativamente alla terza rata che scade il 30 novembre 1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1983

Il Ministro: FORTE

(1078)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 11 ottobre 1982, n. **1086.**

Autorizzazione all'Automobile club di Varese ad acquistare un immobile.

N. 1086. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, l'Automobile club di Varese viene autorizzato ad acquistare dall'Immobiliare Forcora S.r.l., al prezzo complessivo di L. 60.000.000, una porzione immobiliare facente parte del fabbricato urbano sito in Luino (Varese), denominato « Condominio Puccini », con ingresso da via Rossini e costituita da un locale uso ufficio al piano terreno, distinto con l'interno lettera « B », denunciato al nuovo catasto edilizio urbano del comune di Luino il 26 novembre 1980 con scheda registrata al n. 394, da adibire a sede degli uffici della delegazione dell'ente stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1983
Registro n. 2 *Turismo, foglio n.* 272

DECRETO 1° dicembre 1982, n. **1087.**

Autorizzazione al Club alpino italiano, in Milano, ad accettare una eredità.

N. 1087. Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, il Club alpino italiano, in Milano, viene autorizzato ad accettare l'eredità, consistente in un terzo del valore risultante dalla vendita dei beni ereditari a ciò destinati, come da volontà della *de cuius*, disposta dalla sig.ra De Maria Susanna Marianna con testamento olografo 20 gennaio 1975, pubblicato in data 15 maggio 1975, n. 25908/7359 di repertorio, a rogito dott. Gilberto Colalelli, notaio in Roma, registrato a Roma in data 19 maggio 1975 al n. 4034.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1983
Registro n. 2 *Turismo, foglio n.* 273

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fimu di Carbonara Scrivia (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 maggio 1982 al 6 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sorgente Appia di Roma ora Appia S.p.a., stabilimento di Roma, è prolungata all'8 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Ellery, con sede in Empoli e stabilimento a Castelfiorentino (Firenze), è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Ellery, con sede in Empoli e stabilimento in Castelfiorentino (Firenze), è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Ancor, con sede in Napoli-Barra, è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merifrigor, con sede in Napoli e stabilimento in Grumo Nevano (Napoli), è prolungata al 9 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Studio 5, con stabilimento in Mugnano di Napoli (Napoli), è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. G. & R. Osci, con sede in Napoli, è prolungata al 9 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferrostabia, con stabilimento in Castellammare di Stabia (Napoli), è prolungata al 24 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.A., compagnia generale accumulatori, con stabilimento in Casalnuovo (Napoli), è prolungata al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.E.N., laboratori elettronici napoletani, con stabilimento in Casoria (Napoli), è prolungata al 9 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceisud, con sede in Napoli ed unità produttiva di Napoli, è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tubi Italia, con sede in Firenze e stabilimento a Brescia, è prolungata al 25 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standa, con sede in Milano, è prolungata al 5 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Delfino di Arpino (Frosinone), è prolungata all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Delfino di Arpino (Frosinone), è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco Impianti, stabilimento di Battipaglia (Salerno), è prolungata al 23 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco Impianti, stabilimento di Battipaglia (Salerno), è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco Impianti, stabilimento di Battipaglia (Salerno), è prolungata al 21 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Laur di Urbanelli & Lamborghini, con sede in Gubbio (Perugia), è prolungata all'8 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Laur di Urbanelli & Lamborghini, con sede in Gubbio (Perugia), è prolungata al 7 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Laur di Urbanelli & Lamborghini, con sede in Gubbio (Perugia), è prolungata al 9 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Laur di Urbanelli & Lamborghini, con sede in Gubbio (Perugia), è prolungata all'8 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica Enel, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 8 febbraio 1979, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plasa con sede in Cagliari, stabilimento di Assemini e località Macchiareddu Grogastu, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1979 al 19 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mediterranea Raffineria Siciliana Petroli di Milazzo, è prolungata al 2 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mediterranea Raffineria Siciliana Petroli di Milazzo, è prolungata al 2 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mediterranea Raffineria Siciliana Petroli di Milazzo, è prolungata al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova Sida S.r.l., con sede e stabilimento in Garbagna Novarese (Novara), è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova Sida S.r.l. con sede e stabilimento in Garbagna Novarese (Novara), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzata a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IMER - Industrie metalmeccaniche riunite - stabilimento di Catania (ex Elmesa), è prolungata al 18 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche industriali sede di Milano e stabilimento di Laveno Mombello (Varese), è prolungata al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1009)

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mercurifera Monte Amiata con sede legale in Abbadia S. Salvatore (Siena) ora Indeni S.p.a., è prolungata al 20 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mercurifera Monte Amiata con sede legale in Abbadia S. Salvatore (Siena) ora Indeni S.p.a., è prolungata al 19 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mercurifera Monte Amiata con sede legale in Abbadia S. Salvatore (Siena) ora Indeni S.p.a., è prolungata al 19 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ingegno Carlo, di Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 ottobre 1981 all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ingegno Carlo, di Napoli, è prolungata all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ingegno Carlo, di Napoli, è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villeroy & Boch di Teramo, è prolungata al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Giuseppe Botti di Fucecchio (Firenze), è prolungata al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Adriatica industrie meccaniche s.r.l., con sede in Longiano (Forlì), è prolungata al 25 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Adriatica industrie meccaniche s.r.l., con sede in Longiano (Forlì), è prolungata al 25 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Webo electronics Co., con sede in Ancona e stabilimenti in Passatempo di Osimo (Macerata), è prolungata al 14 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Webo electronics Co., con sede in Ancona e stabilimenti in Passatempo di Osimo (Macerata), è prolungata al 14 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Webo electronics Co., con sede in Ancona e stabilimenti in Passatempo di Osimo (Macerata), è prolungata al 14 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanac - refrattari argille e caoline - gruppo Finsider, con sede e stabilimento in Cagliari, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1982 al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccano tecnica di Castenedolo (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 febbraio 1979 al 26 agosto 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccano tecnica di Castenedolo (Brescia), è prolungata al 26 novembre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccano tecnica di Castenedolo (Brescia), è prolungata al 24 febbraio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Armon di Porto Recanati, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 ottobre 1981 al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Armon di Porto Recanati, è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.R.B. Elettronica con sede in Ancona, è prolungata al 7 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.R.B. Elettronica con sede in Ancona, è prolungata al 25 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siv Duraflex con sede e stabilimento in Rovereto (Trento) e filiali a Rezzato (Brescia) e Borgonuovo di Pontecchio Marconi (Bologna), è prolungata al 28 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siv Duraflex con sede e stabilimento in Rovereto (Trento) e filiali a Rezzato (Brescia) e Borgonuovo di Pontecchio Marconi (Bologna), è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Napoli per il completamento dei lavori di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.P.R.A. S.p.a. con sede e stabilimento in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 giugno 1982 al 19 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intesa di Maratea (Potenza), è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meriplastica, con stabilimento in Volla (Napoli), è prolungata al 23 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sei Geri di Torino, è prolungata al 21 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sei Geri di Torino, è prolungata al 21 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sei Geri di Torino, è prolungata al 31 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Napoli, è prolungata al 24 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1031)

Con decreto ministeriale 25 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Isola d'Arbia, Siena, è prolungata al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Isola d'Arbia, Siena è prolungata al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Felisatti generalutensili di Ferrara in fallimento è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Felisatti generalutensili di Ferrara in fallimento è prolungata al 1º maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Felisatti generalutensili di Ferrara in fallimento è prolungata al 1º agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Caleppio settore materie plastiche, con sede legale in Settala e stabilimenti in Settala, Tribiano e Milano è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Caleppio settore materie plastiche, con sede legale in Settala e stabilimenti in Settala, Tribiano e Milano è prolungata al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società italiana vetro di S. Salvo (Chieti) è prolungata al 19 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società O.M.A. con sede e stabilimento in Vibo Valentia Marina (Catanzaro) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 giugno 1981 al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Mericor - meridionale cornici, con stabilimento in Giugliano (Napoli) è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seci sud, con sede e stabilimento in Qualiano (Napoli) è prolungata al 12 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seci sud, con sede e stabilimento in Qualiano (Napoli) è prolungata al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Como - Napoli, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta «Cofiar» S.p.a. con sede in Biella (Vercelli) e stabilimento in Vigliano Biellese (Vercelli) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 aprile 1982 al 4 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officina meccanica Ponti & C., con sede in Torino è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 maggio 1982 al 2 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.A.M.I. con sede e stabilimento in Moncalieri, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 aprile 1982 all'11 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Biglia geom. Paolino, con sede in Torino e stabilimento in None (Torino) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 novembre 1981 al 1º maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.R.M.A., con stabilimento in Frattamaggiore (Napoli), è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Marty confezioni con sede in Pescara è prolungata al 18 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alexandra, con sede in Monsano (Ancona) è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alexandra, con sede in Monsano (Ancona) è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sp.a. S.I.G.I., Società italiana gestioni industriali, con stabilimento in Manocalzati (Avellino), è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnospes international di Roma è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1982 al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnospes international di Roma è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1032)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di una cattedra di diritto delle assicurazioni private e sociali presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Trieste.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Trieste è vacante una cattedra di diritto delle assicurazioni private e sociali, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

(1011)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'ANAS di un immobile in comune di Courmayeur

Con decreto aziendale 14 febbraio 1983, n. 436, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) del reliquato stradale di mq 282 sito lungo la strada statale n. 26/DIR « Della Valle d'Aosta » nel territorio del comune di Courmayeur ed identificato nel foglio n. 40, particella n. 36, dei registri catastali del succitato comune di Courmayeur.

(1083)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Ruffini Vincenzo, in Arcevia

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 13.450.939 dovuto dalla ditta Ruffini Vincenzo, in Arcevia (Ancona), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Ancona è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(913)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.n.c. Umbra Jolly di Datteri Giancarlo e C., in Perugia

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 29.645.765, dovuto dalla S.n.c. Umbra Jolly di Datteri Giancarlo e C., in Perugia, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Perugia è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(914)

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dall'Unità sanitaria locale n. 18 di Dolo

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1983 la riscossione del carico tributario di L. 436.696.840 dovuto dall'Unità sanitaria locale n. 18 di Dolo, subentrata all'ospedale civile di Dolo, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Venezia, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali del sopramenzionato ente. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(970)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 30

Corso dei cambi dell'11 febbraio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1385,300	1385,300	1385,15	1385,300	—	1385,20	1385,200	1385,300	1385,300	1385,30
Dollaro canadese .	1130,700	1130,700	1130 —	1130,700	—	1130,65	1130,900	1130,700	1130,700	1130,70
Marco germanico .	575,770	575,770	576,05	575,770	—	575,80	575,750	575,770	575,770	575,77
Fiorino olandese .	521,580	521,580	521,60	521,580	—	521,60	521,650	521,580	521,580	521,60
Franco belga.	29,240	29,240	29,26	29,240	—	29,25	29,242	29,240	29,240	29,25
Franco francese .	203,270	203,270	203,05	203,270	—	203,25	203,240	203,270	203,270	203,27
Lira sterlina .	2141,100	2141,100	2143 —	2141,100	—	2141,05	2140,200	2141,100	2141,100	2141,10
Lira irlandese .	1913,500	1913,500	1913 —	1913,500	—	—	1912 —	1913,500	1913,500	—
Corona danese .	162,580	162,580	163,40	162,580	—	162,60	162,700	162,580	162,580	162,60
Corona norvegese.	196,650	196,650	196,50	196,650	—	196,60	196,550	196,650	196,650	195,65
Corona svedese.	187,640	187,640	187,60	187,640	—	187,65	187,680	187,640	187,640	187,65
Franco svizzero.	692,750	692,750	692,43	692,750	—	692,70	692,950	692,750	692,750	692,75
Scellino austriaco.	82 —	82 —	81,95	82 —	—	82 —	81,971	82 —	82 —	82 —
Escudo portoghese .	15,200	15,200	15,15	15,200	—	15,20	15,350	15,200	15,200	15,20
Peseta spagnola .	10,795	10,795	10,79	10,795	—	10,80	10,796	10,795	10,795	10,79
Yen giapponese	5,906	5,906	5,90	5,906	—	5,85	5,910	5,906	5,906	5,90
E.C.U.	1319,030	1319,030	—	1319,030	—	—	1319,030	1319,030	1319,030	—

Media dei titoli dell'11 febbraio 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	40,725
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	94,900
» 5,50 % » » 1969-84 .	89,050
» 6 % » » 1970-85 .	86,300
» 6 % » » 1971-86 .	79,700
» 6 % » » 1972-87 .	72,875
» 9 % » » 1975-90 .	75,350
» 9 % » » 1976-91 .	72,225
» 10 % » » 1977-92 .	74,975
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	72,700
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	71,125
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,400
» » » 1-8-1982/84 19 % .	99,95
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,30
» » » » 1- 9-1981/83 .	99,975
» » » » 1-10-1981/83 .	100,025
» » » » 1-11-1981/83 .	99,375
» » » » 1-12-1981/83 .	99,725
» » » » 1- 3-1981/84 .	98,775
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1981/84 .	98,950
» » » » 1- 6-1981/84 .	97,525
» » » » 1- 1-1982/84 .	99,250
» » » » 1- 3-1982/84 .	98,775
» » » » 1- 5-1982/84 .	97,925
» » » » 1- 6-1982/84 .	97,300
» » » » 1- 7-1982/84 .	97,350
» » » » 1- 1-1982/86 .	97,525
» » » » 1- 3-1982/86	97,950
» » » » 1- 5-1982/86 .	97,975
» » » » 1- 6-1982/86 .	97,300
» » » » 1- 7-1982/86 .	97,500
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 .	100,125
» » » 12 % 1-10-1983 .	96,125
» » » 12 % 1- 1-1984 .	94,675
» » » 12 % 1- 4-1984 .	93,425
» » » 18 % 1- 4-1984 .	99,575
» » » 12 % 1-10-1984 .	90,600
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	82,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	100,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 febbraio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1385,250
Dollaro canadese .	1130,800
Marco germanico	575,760
Fiorino olandese .	521,615
Franco belga	29,241
Franco francese	203,255
Lira sterlina .	2140,650
Lira irlandese	1912,750
Corona danese .	162,640
Corona norvegese .	196,600
Corona svedese	187,660
Franco svizzero	692,850
Scellino austriaco	81,985
Escudo portoghese .	15,275
Peseta spagnola	10,794
Yen giapponese	5,908
E.C.U. .	1319,030

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 31

Corso dei cambi del 14 febbraio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1393,450	1393,450	1393,60	1393,450	—	1393,40	1393,550	1393,450	1393,450	1393,45
Dollaro canadese	1136,650	1136,650	1137 —	1136,650	—	1136,60	1136,700	1136,650	113 ,650	1136,65
Marco germanico	575,620	575,620	575,70	575,620	—	575,60	575,700	575,620	575,620	575,70
Fiorino olandese	521,150	521,150	521,20	521,150	—	521,10	521,080	521,150	521,150	521,15
Franco belga	29,250	29,250	29,26	29,250	—	29,20	29,249	29,250	29,250	29,25
Franco francese	203,100	203,100	203,05	203,100	—	203,05	203,150	203,100	203,100	203,10
Lira sterlina	2139,150	2139,150	2142 —	2139,150	—	2139,10	2140 —	2139,150	2139,150	2139,15
Lira irlandese	1912 —	1912 —	1910 —	1912 —	—	—	1912 —	1912 —	1912 —	—
Corona danese	163 —	163 —	163 —	163 —	—	163 —	163,020	163 —	163 —	163 —
Corona norvegese	196,800	196,800	197 —	196,800	—	196,75	196,900	196,800	196,800	196,80
Corona svedese	187,520	187,520	187,80	187,520	—	187,50	187,600	187,520	187,520	187,50
Franco svizzero	90 —	690 —	691 —	690 —	—	690 —	689,800	690 —	690 —	690,00
Scellino austriaco	81,847	81,847	81,93	81,847	—	81,45	81,830	81,847	81,847	81,85
Escudo portoghese	14,860	14,860	15,15	14,860	—	14,85	14,800	14,860	14,860	14,85
Peseta spagnola	10,770	10,770	10,7775	10,770	—	10,75	10,775	10,770	10,770	10,77
Yen giapponese	5,904	5,904	5,92	5,904	—	5,85	5,903	5,904	5,904	5,90
E.C.U.	1318,660	1318,660	—	1318,660	—	—	1318,660	1318,660	1318,660	—

Media dei titoli del 14 febbraio 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	40,725
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	95 —
» 5,50 % » » 1969-84	89,050
» 6 % » » 1970-85	86,300
» 6 % » » 1971-86	79,700
» 6 % » » 1972-87	72,925
» 9 % » » 1975-90	75,350
» 9 % » » 1976-91	72,225
» 10 % » » 1977-92	74,275
» 12 % (Beni Esteri 1980)	72,700
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	71,125
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,400
» » » 1-8-1982/84 19 %	99,95
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,225
» » » » 1- 9-1981/83	99,975
» » » » 1-10-1981/83	100,050
» » » » 1-11-1981/83	99,350
» » » » 1-12-1981/83	99,700
» » » » 1- 6-1982/84	97,300
» » » » 1- 6-1982/86	98 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1981/84	98,900
» » » » 1- 4-1981/84	99,025
» » » » 1- 6-1981/84	97,650
» » » » 1- 1-1982/84	99,250
» » » » 1- 3-1982/84	98,775
» » » » 1- 5-1982/84	97,875
» » » » 1- 7-1982/84	97,500
» » » » 1- 1-1982/86	97,275
» » » » 1- 3-1982/86	97,900
» » » » 1- 5-1982/86	97,875
» » » » 1- 7-1982/86	97,400
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983	100,150
» » » 12 % 1-10-1983	96,125
» » » 12 % 1- 1-1984	94,700
» » » 12 % 1- 4-1984	93,450
» » » 18 % 1- 4-1984	99,675
» » » 12 % 1-10-1984	90,600
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	100,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 febbraio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1393,500
Dollaro canadese	1136,675
Marco germanico	575,660
Fiorino olandese	521,115
Franco belga	29,249
Franco francese	203,125
Lira sterlina	2139,575
Lira irlandese	1912 —
Corona danese	163,010
Corona norvegese	196,850
Corona svedese	187,560
Franco svizzero	689 —
Scellino austriaco	81,838
Escudo portoghese	14,830
Peseta spagnola	10,779
Yen giapponese	5,903
E.C.U.	1318,660

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ulteriori integrazioni al decreto ministeriale 3 settembre 1982 concernente nuove classi di concorso a cattedre

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico pratico, a posti di insegnante d'arte applicata;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 ottobre 1982, con il quale sono state approvate le nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico pratico, a posti di insegnante di arte applicata;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 22 novembre 1982, con il quale si è provveduto alla integrazione al decreto ministeriale 3 settembre 1982 sopra indicato;

Ritenuto opportuno integrare con altri titoli di laurea quelli previsti per l'ammissione ad alcune classi di concorso a cattedre di cui al decreto ministeriale 3 settembre 1982, integrato dal decreto ministeriale 16 novembre 1982;

Rilevata la necessità di apportare rettifiche al predetto decreto ministeriale 3 settembre 1982, nella parte riguardante gli insegnamenti relativi alle classi di concorso;

Udito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione sullo schema di decreto previsto dal penultimo comma dell'art. 1 della legge 20 maggio 1982, n. 270;

Decreta:

Alla tabella *A* annessa al decreto ministeriale 3 settembre 1982, concernente nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata, sono apportate le seguenti integrazioni rispetto al testo pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 ottobre 1982:

classe LXV - matematica e fisica: nella colonna 2, all'elenco dei titoli sono aggiunte le lauree in « matematica » e « scienze matematiche »;

classe LXXXIII - scienze dell'alimentazione: nella colonna 2, all'elenco dei titoli è aggiunta la laurea in « chimica »;

classe LXXXVI - scienze naturali, chimica e geografia: nella colonna 2, all'elenco dei titoli sono aggiunte le lauree in « chimica » e « chimica industriale ».

Roma, addì 15 febbraio 1983

Il Ministro: FALCUCCI

(1129)

Ulteriore determinazione di sedi unificate di esami delle sessioni riservate di abilitazione all'insegnamento, indette ai sensi degli articoli 35 e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270 ed in particolare l'art. 1, comma ottavo, l'art. 35, comma terzo e l'art. 76;

Vista l'ordinanza ministeriale 7 gennaio 1983 con la quale sono state determinate sedi unificate di esami delle sessioni riservate di abilitazione indette ai sensi degli articoli 35 e 76 della legge n. 270/82 sopra citata;

Accertato che anche per altre discipline di particolare specializzazione è stato presentato un numero limitato di domande;

Considerato, altresì, che per alcuni insegnamenti occorre unificare la sede di esami, per mancanza dei docenti di ruolo nel numero necessario per la costituzione delle commissioni esaminatrici;

Ordina:

Art. 1.

Al prospetto delle sedi unificate di esami allegato all'ordinanza ministeriale 7 gennaio 1983 sono aggiunte le seguenti:

Classi di abilitazione	Sede di esame
22a - Disegno tecnico e artistico	Milano
42b - Termotecnica, impianti termotecnici e disegno	Bologna
50b - Impianti nucleari e tecnologie relative	Roma
34 - Lingua e letteratura straniera (spagnolo)	Roma
35 - Lingua straniera (spagnolo)	Roma

Art. 2.

Il sovrintendente scolastico interregionale del Lazio e dell'Umbria è incaricato di curare lo svolgimento della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento relativa alla classe di abilitazione 35 - lingua straniera (spagnolo), ancorché essa si riferisca ad un insegnamento impartito nella scuola media.

Art. 3.

Restano invariati i diari delle prove scritte pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 10 dicembre 1982; n. 8 del 10 gennaio 1983; n. 29 del 31 gennaio 1983.

Per quanto non previsto nella presente ordinanza si fa rinvio alle disposizioni impartite con l'ordinanza ministeriale 7 gennaio 1983 sopra citata e a quelle da questa richiamate.

Roma, addì 14 febbraio 1983

Il Ministro: FALCUCCI

(1130)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università della Calabria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso il dipartimento ed il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

dipartimento di biologia cellulare . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Calabria, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Al rettore dell'Università della Calabria - Ufficio concorsi - C/da Commenda di Rende - Via Matteotti.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Calabria.

(991)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di agraria:

istituto di produzione animale . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: perito industriale capotecnico chimico con specializzazione in chimica industriale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(990)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario navale di Napoli.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario navale di Napoli, facoltà di scienze nautiche, gruppo di discipline n. 135, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 24 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Istituto universitario navale di Napoli - via Acton n. 38 - Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 marzo 1983, ore 9;
seconda prova: 12 marzo 1983, ore 9.

(1049)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Messina

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Messina, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 22, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Messina - facoltà di economia e commercio, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 marzo 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 12 marzo 1983, ore 9.

(1048)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Genova

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 103, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Genova - istituto di elettrotecnica - facoltà di ingegneria - via All'Opera Pia (nuova sede), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 23 marzo 1983, ore 10,30;
seconda prova scritta: 24 marzo 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 88, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Genova - istituto di scienze fisiche - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - viale Benedetto XV n. 5 - Genova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 marzo 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 11 marzo 1983, ore 9.

(1050-1047)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso il Politecnico di Torino

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso il Politecnico di Torino, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 117, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 24 aprile 1982, si svolgeranno presso il Politecnico di Torino - dipartimento di energetica - facoltà di ingegneria, secondo il seguente calendario:

prima prova: 10 marzo 1983, ore 9;
seconda prova: 11 marzo 1983, ore 9.

(1046)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bari

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 22, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari - istituto di statistica facoltà di economia e commercio - via Dante, 142 - 1° piano Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 marzo 1983, ore 9;
seconda prova: 15 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 36, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari - dipartimento di scienze geografiche e merceologiche - facoltà di economia e commercio - largo Fraccacreta n. 1 - piano 1° - Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 29 marzo 1983, ore 8;
seconda prova scritta: 30 marzo 1983, ore 8.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 75, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari - istituto di genetica - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali via Amendola, 165/A - piano 2°, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 marzo 1983, ore 9 - aula biblioteca;
seconda prova: 22 marzo 1983, ore 9 - lab. genetica generale.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 84, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1983, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari - dipartimento chimica - ex istituto chimica organica - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 22 marzo 1983, ore 9;
seconda prova: 23 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 108, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari - dipartimento di elettronica ed elettronica - facoltà di ingegneria - via Re David n. 200 - 1° piano - aula II - Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 marzo 1983, ore 11;
seconda prova: 17 marzo 1983, ore 11.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 127, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari - istituto di meccanica e costruzione delle macchine - facoltà di ingegneria - viale Japigia n. 182 - Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 marzo 1983, ore 9;
seconda prova: 29 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 141, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari - istituto di disegno - facoltà di ingegneria - 3° piano - aula IV - palazzo Ateneo - Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 marzo 1983, ore 9,30;
seconda prova scritta: 16 marzo 1983, ore 9,30.

(1053)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università dell'Aquila degli Abruzzi.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 51, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi - facoltà di magistero, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 marzo 1983, ore 9;
seconda prova: 26 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a sette posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 60, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi - facoltà di medicina e chirurgia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 aprile 1983, ore 9;
seconda prova: 15 aprile 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 63, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi - facoltà di medicina e chirurgia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 marzo 1983, ore 9;
seconda prova: 16 marzo 1983, ore 9.

(1051)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Roma

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 128, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma - istituto di elettronica - via delle Sette Sale, 12-B - Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 marzo 1983, ore 11;
seconda prova scritta: 25 marzo 1983, ore 9.

(1052)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Firenze

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Firenze, facoltà di architettura, gruppo di discipline n. 140, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Firenze - facoltà di architettura - piazza Brunelleschi n. 6 - Firenze, secondo il seguente calendario:

prima prova: 11 marzo 1983, ore 8;
seconda prova: 12 marzo 1983, ore 8.

(1045)

Anticipo delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Firenze

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Firenze, facoltà di architettura, gruppo di discipline n. 140, già fissate per i giorni 11 e 12 marzo 1983 sono state anticipate come segue:

prima prova: 10 marzo 1983, ore 8;
seconda prova: 11 marzo 1983, ore 8.

Le suddette prove si svolgeranno presso la facoltà di architettura, piazza Brunelleschi n. 6, Firenze.

(1090)

Avviso di rettifica al diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bologna. (Diario pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 29 del 31 gennaio 1983).

Nel diario citato in epigrafe facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 10, fissato per i giorni 28 febbraio e 1° marzo 1983 al posto di: «... gruppo di discipline n. *15* ...», leggasi: «... gruppo di discipline n. *10* ...».

(1091)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei al concorso a sei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1981, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a sei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione (registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1982, registro n. 1 Difesa, foglio n. 218);

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1982, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1982, registro n. 19 Difesa, foglio n. 146);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a sei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1) Monaco Ruggero . . . . . . punti 402,00
2) Piccolo Raffaele . . . . . . » 391,00

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 gennaio 1983

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1983
Registro n. 3 Difesa, foglio n. 177

(1016)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 44 del 15 febbraio 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Ente ospedaliero generale regionale « Piemonte e Regina Margherita », in Messina: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a tre posti di capo sala, tre posti di fisioterapista della riabilitazione cardiologica, cinque posti di tecnici di cardiochirurgia, cinque posti di infermiere professionale strumentista, tredici posti di infermiere professionale specializzato.

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1982, n. 32.

Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria - Riordino dei servizi veterinari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 115 *del* 24 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ATTRIBUZIONI DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DI POLIZIA VETERINARIA. ATTRIBUZIONI ALLE UNITÀ SANITARIE LOCALI, AL COMUNE, AL SINDACO, ALLA REGIONE.

Art. 1.

Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria

Ai sensi dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria, espressamente riservate allo Stato e alla Regione, sono attribuite ai comuni che le esercitano mediante il servizio veterinario delle unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale.

Tali funzioni comprendono in particolare quelle concernenti:

1) la profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive ed infestive degli animali soggetti a misure di polizia veterinaria;

2) le indagini epizootologiche su base locale e la tutela igienico sanitaria degli allevamenti;

3) l'educazione sanitaria in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria;

4) la vigilanza sulle stalle di sosta, sui mercati, fiere ed esposizioni di animali, sui pubblici abbeveratoi, sui concentramenti di animali e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali;

5) la vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti per la fecondazione artificiale e sugli ambulatori per la cura della sterilità degli animali;

6) la vigilanza sul trasporto degli animali e dei prodotti e avanzi animali, nonché sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;

7) la vigilanza sull'importazione, esportazione e transito degli animali, delle carni, dei prodotti e avanzi animali, ove prevista dalla vigente normativa;

8) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche;

9) la tutela igienico-sanitaria dei mangimi per l'alimentazione zootecnica; la vigilanza sulla protezione degli animali e sull'utilizzazione degli stessi per esperimenti scientifici;

10) la vigilanza ed il controllo per la repressione dell'impiego di sostanze ormonali e antiormonali come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale degli animali, le cui carni ed i cui prodotti siano destinati all'alimentazione umana;

11) la vigilanza sui farmaci per uso veterinario e sul loro impiego negli animali;

12) la vigilanza sull'esecuzione dei piani di profilassi delle malattie degli animali gestiti da associazioni o enti privati;

13) la vigilanza sull'utilizzazione dei prodotti di origine animale per la produzione opoterapica;

14) l'ispezione, la vigilanza ed il controllo veterinario degli animali di origine animale e dei relativi derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, commercializzazione e, in collaborazione con i servizi di igiene pubblica, nella fase di somministrazione.

Alle funzioni di cui al comma precedente si aggiungono le funzioni indicate nell'art. 7, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, delegate dallo Stato alla Regione e che vengono sub-delegate ai comuni, nonché ogni altra funzione in materia veterinaria attribuita ai comuni dalle leggi dello Stato e della Regione.

Sono, altresì delegate ai comuni, che le esercitano avvalendosi del servizio veterinario della competente unità sanitaria locale, le funzioni regionali previste dall'art. 66, punto *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 riguardanti l'attività veterinaria per il miglioramento e incremento zootecnico, il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e l'assistenza zootecnica di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4.

In particolare tali funzioni comprendono:

l'attuazione dei programmi, obbligatori e quelli richiesti dagli interessati, di bonifica sanitaria e di eradicazione delle malattie infettive ed infestive di interesse antropozoonosico e zoo-sanitaria finanziati dallo Stato e dalla Regione.

il coordinamento nell'attuazione dei programmi per la prevenzione e cura della ipofertilità e della sterilità e per la fecondazione artificiale degli animali;

il coordinamento nella attuazione dei programmi rivolti al miglioramento igienico-sanitario ai fini dell'incremento della produzione del latte e delle altre produzioni zootecniche;

l'assistenza zootecnica, compresa quella gratuita agli aventi diritto, da realizzarsi anche mediante convenzioni con veterinari liberi professionisti;

l'assistenza per l'igiene zootecnica.

Art. 2.

Attribuzioni del sindaco, quale autorità sanitaria locale, e relative funzioni amministrative

Ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il sindaco emana le ordinanze contingibili ed urgenti con efficacia nel territorio del comune. In materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria, il sindaco adotta, quale autorità sanitaria locale, i provvedimenti autorizzativi e prescrittivi, ivi compresi quelli già demandati al veterinario provinciale, non riservati allo Stato e alla Regione, e quelli demandati al comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.

Per i relativi atti il sindaco si avvale del servizio veterinario della unità sanitaria locale di cui il comune fa parte, secondo le procedure previste dall'art. 26 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51 e dai relativi regolamenti il cui schema sarà approvato dal consiglio regionale.

In attesa dell'adozione dei regolamenti di cui al precedente comma rimangono efficaci in quanto applicabili, i regolamenti comunali e consortili di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854; nonché quello speciale relativo ai macelli pubblici e privati di cui all'art. 8 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298.

Art. 3.

Competenze della Regione in materia veterinaria

Nelle materie di cui al precedente art. 1, la Regione esercita le funzioni ed essa espressamente riservate dalla legge avvalendosi eventualmente anche dei servizi veterinari delle U.S.L. ed in particolare:

a) svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di verificare ed assicurare, nell'ambito della programmazione regionale, l'uniformità degli interventi e delle prestazioni sul territorio in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria;

b) per le stesse finalità provvede al necessario raccordo tecnico-amministrativo tra i servizi veterinari delle unità sanitarie locali e quelli centrali e periferici del ministero della sanità, istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;

c) emana direttive in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria e ne verifica l'attuazione;

d) coordina e verifica l'esercizio delle funzioni ufficiali dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali svolte in esecuzione delle direttive sanitarie del Consiglio della Comunità economica europea e, in particolare, di quelle relative agli scambi di animali e carni con gli Stati membri, recepite con la legge 30 aprile 1976, n. 397, e con la legge 29 novembre 1971, n. 1073. Coordina e verifica, altresì, l'applicazione nel territorio

regionale della vigente normativa sanitaria che regola i traffici di importazione, esportazione e transito, da e per l'estero, di animali, prodotti ed avanzi animali.

e) predispone i piani di profilassi e di risanamento del bestiame previsti dalla normativa statale e regionale e ne coordina la corretta applicazione;

f) provvede alla classificazione delle acque marine ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 192;

g) relativamente agli aspetti veterinari, esercita le funzioni di propria competenza sulla pesca marittima, ai sensi degli articoli 19 e 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

h) assicura il coordinamento delle iniziative zoosanitarie e zootecniche nel quadro della programmazione regionale sanitaria ed economica;

i) provvede alla istituzione e organizzazione di corsi di aggiornamento e di specializzazione per veterinari nonché di corsi di formazione professionale per il personale para-veterinario, con la collaborazione degli istituti universitari, dell'Istituto zooprofilattico della Puglia e della Basilicata e delle associazioni di categoria. I corsi formativi riguardanti il personale delle unità sanitarie locali saranno istituiti ed organizzati di intesa con le stesse unità sanitarie locali;

l) provvede a raccogliere ed elaborare i dati statistici sulle malattie degli animali a promuovere ogni iniziativa per la migliore conoscenza dello stato sanitario del patrimonio zootecnico regionale ai fini del suo migliaramento.

Art. 4.
Attribuzioni del presidente della giunta regionale

Al presidente della giunta regionale compete la emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dello art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 5.
Attribuzioni della giunta regionale

Sono di competenza della giunta regionale:

1) il controllo sulle materie delegate e subdelegate di cui al precedente articolo 1;

2) i provvedimenti sostitutivi, mediante commissario «ad acta» nei casi di inadempienza dei sindaci;

3) l'esercizio delle funzioni di competenza regionale prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.

Le funzioni di cui al precedente comma, punto 3) vengono esercitate attraverso il servizio veterinario regionale previsto dal successivo art. 6.

Art. 6.
Servizio veterinario regionale

Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 è istituito un servizio veterinario della Regione, con articolazione per ufficio in ciascun capoluogo di provincia. Essi hanno autonomia tecnica e dipendono funzionalmente dalla presidenza della giunta regionale.

Al predetto servizio e alle sue articolazioni provinciali sono preposti funzionari veterinari del ruolo regionale, appartenenti al più alto livello funzionale, nominati dalla giunta regionale in conformità delle norme vigenti.

Il suddetto servizio provvede in particolare a:

coordinamento tecnico, assistenza e consulenza ai servizi veterinari delle unità sanitarie locali;

coordinamento tecnico-funzionale dei piani nazionali e regionali di profilassi e di risanamento degli allevamenti nell'ambito del territorio provinciale di competenza;

distribuzione gratuita tramite le unità sanitarie locali dei prodotti biologici (sieri, vaccini, allergeni, etc.) e medicamentosi forniti dallo Stato e dalla Regione per le attività di cui al punto precedente;

tenuta dello schedario generale degli allevamenti per ogni provincia, istituito per le zooprofilassi obbligatorie;

tenuta del registro ufficiale delle malattie infettive e diffusive del bestiame denunziate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

necessari collegamenti tecnico-funzionali con i servizi della agricoltura della Regione e con le sezioni provinciali dell'Istituto zooprofilattico della Puglia e della Basilicata nonché i rapporti con le organizzazioni territoriali degli allevatori, secondo le direttive degli assessorati alla sanità e all'agricoltura.

Il servizio di cui sopra informerà tempestivamente il presidente della giunta regionale di ogni circostanza che possa comportare provvedimenti di urgenza ai sensi dell'art. 32, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché i casi di inadempienza dell'autorità sanitaria locale per le ordinanze prescritte dalla legge in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria.

Il responsabile dell'ufficio veterinario provinciale sostituisce il già «veterinario provinciale» in tutte le commissioni e comitati provinciali nei quali ne è prevista la partecipazione.

Art. 7.
Bonifica e tutela sanitaria del patrimonio zootecnico

In attesa della legge regionale sulla disciplina unitaria dei programmi di profilassi e di bonifica sanitaria degli allevamenti e degli interventi per il miglioramento dello stato di salute e di produttività degli animali, a finanziamento statale e regionale, le relative attività sono deliberate dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria.

Per quanto attiene, in particolare, alla predisposizione dei programmi di profilassi obbligatoria per il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla prucellosi, disciplinata dalla legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modifiche e dai relativi decreti ministeriali di attuazione, la commissione provinciale, prevista dall'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, vi provvede d'intesa con i servizi veterinari delle unità sanitarie locali.

Capo II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO VETERINARIO DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI

Art. 8.
Ambiti territoriali del servizio veterinario delle unità sanitarie locali

Il servizio veterinario è organizzato, di norma, nello ambito di ciascuna U.S.L. come previsto dalla legge regionale n. 51 del 26 maggio 1980.

Al fine di garantire le esigenze di funzionalità operativa e di omogeneità/uniformità delle prestazioni anche specialistiche in tutti i comuni, il servizio veterinario può essere organizzato nell'ambito di più unità sanitarie locali, tenuto conto dei parametri indicati dall'art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e delle indicazioni e prescrizioni del piano sanitario regionale.

L'accorpamento territoriale di più unità sanitarie locali per il servizio veterinario è d'obbligo quando queste fanno parte di uno stesso comune.

Quando il servizio veterinario non risulti validamente articolato nelle due aree funzionali di cui al successivo art. 9, che abbiano, ciascuna, una consistenza base ridotta di veterinari operatori, le unità sanitarie locali, in coerenza con le indicazioni e prescrizioni del piano sanitario regionale, istituiscono il servizio veterinario nell'ambito di più unità sanitarie locali. E' esclusa, in ogni modo, la possibilità dell'inserimento di un'area del servizio veterinario in altri servizi sanitari dell'unità sanitaria locale.

L'attività del servizio veterinario di primo livello e di pronto intervento viene esercitata normalmente nei distretti veterinari istituiti secondo le norme di cui all'art. 30 della legge regionale n. 51 del 26 maggio 1980, tenuti presenti i parametri elencati nel sopracitato art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 9.
Organizzazione del servizio veterinario

Il servizio veterinario delle unità sanitarie locali è articolato nelle due aree funzionali in conformità alle funzioni ad esso attribuite dai precedenti articoli 1 e 2 di seguito indicate:

1) Sanità animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali - all'interno di questa area è garantita la istituzione di un servizio per l'esercizio delle funzioni relative alla sanità animale e assistenza zooiatrica, con particolare riferimento a quelle previste dal penultimo e ultimo comma del precedente art. 1.

2) Igiene della produzione e della commercializzazione degli alimenti di origine animale.

Il regolamento dell'unità sanitaria locale stabilisce, tra l'altro, le norme atte a garantire l'autonomia delle attività di ciascuna area funzionale, l'esercizio del loro coordinamento e la disciplina dei servizi di cui al successivo art. 11.

Art. 10.

Attività ispettiva, di vigilanza e controllo in materia di profilassi e polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale.

L'attività ispettiva, di vigilanza e controllo relativa alla competenza di ciascuna delle due aree funzionali di cui al precedente art. 9, è diretta dal rispettivo veterinario responsabile, che si avvale di personale qualificato alle sue dipendenze appositamente incaricato dal comitato di gestione della U.S.L.

Nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dalla legge e limitatamente all'esercizio delle relative funzioni, al personale incaricato delle suddette funzioni è attribuita la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 221 del codice di procedura penale secondo le procedure vigenti in materia. I relativi nominativi sono comunicati dal presidente del comitato di gestione ai sindaci del territorio ed alla Regione.

Il veterinario dirigente del servizio impartisce le necessarie direttive per un corretto esercizio delle suddette funzioni, di cui viene costantemente informato.

Art. 11.

Personale del servizio veterinario

Il personale del servizio veterinario, in relazione ai compiti delle due aree funzionali di cui al precedente art. 9, è costituito da:

a) veterinari esperti in materia di profilassi e di polizia veterinaria, coadiuvati da vigili veterinari, veterinari esperti nelle cliniche veterinarie e nella igiene zootecnica, coadiuvati da infermieri veterinari e da personale ausiliario addestrato per le mansioni zootecniche;

b) veterinari esperti in materia di igiene degli alimenti di origine animale, coadiuvati da vigili veterinari e dal personale ausiliario per le incombenze sanitarie dei macelli di cui all'art. 6, comma sei, comma otto, della legge 29 novembre 1971, n. 1073;

Il personale veterinario si distingue nelle seguenti qualifiche funzionali:

veterinario dirigente;
veterinario coadiutore;
veterinario collaboratore.

Date le esigenze di specializzazione, ai veterinari dirigenti e coadiutori non possono essere attribuite mansioni diverse da quelle dell'area funzionale di appartenenza. Solo ai veterinari collaboratori potranno essere assegnate, alla occorrenza, mansioni delle due aree funzionali.

L'organico del personale viene definito in base alle indicazioni del piano sanitario regionale ed alle esigenze delle attività connesse alla sanità animale e assistenza zooiatrica.

Art. 12.

Veterinario dirigente del servizio

La funzione del veterinario dirigente del servizio è affidata dal comitato di gestione ad uno dei veterinari responsabili delle due aree funzionali, tenuti presenti i requisiti richiesti dagli articoli 15 e 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il veterinario dirigente del servizio fa parte della direzione sanitaria della U.S.L. e provvede agli affari generali di competenza, assicurando, in particolare, i rapporti funzionali fra le due aree.

Art. 13.

Qualifica e compiti dei veterinari responsabili delle aree funzionali

A ciascuna delle due aree funzionali di cui al precedente art. 9 è preposto un veterinario con la qualifica di dirigente che, preferibilmente, risulti esperto o specialista nelle specifiche materie, come indicati alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 11.

Il responsabile dell'area funzionale dirige la relativa attività, riferisce periodicamente al dirigente del servizio e formula proposte per lo svolgimento dei piani di lavoro.

Il responsabile dell'area funzionale che non riveste la qualifica di dirigente del servizio partecipa di diritto ai lavori della direzione sanitaria tutte le volte in cui devono essere trattati gli affari di sua competenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 14.

Compiti e funzioni dei veterinari coadiutori

Presso ciascuna area funzionale è assegnato, di norma, almeno un veterinario con la qualifica di coadiutore.

I veterinari coadiutori hanno la responsabilità del lavoro di gruppo organizzato per le diverse attività ed a cui sono addetti i veterinari collaboratori ed il personale ausiliario. Nell'ambito distrettuale o interdistrettuale essi coordinano tutte le prestazioni di primo livello delle rispettive aree.

Il comitato di gestione attribuisce, con apposito incarico, a veterinari coadiutori:

a) la responsabilità sanitaria dei macelli pubblici e privati dei macelli avi-cunicoli e dei laboratori di sezionamento delle carni;

b) la responsabilità sanitaria dei mercati all'ingrosso delle carni e dei prodotti ittici.

Per le suddette attività hanno titolo di preferenza i veterinari coadiutori con il titolo della specializzazione in igiene degli alimenti di origine animale.

Art. 15.

Compiti dei veterinari collaboratori

I veterinari collaboratori assicurano, nell'ambito delle rispettive aree funzionali a cui sono assegnati, le prestazioni di base a livello distrettuale o interdistrettuale con la assistenza del personale ausiliario addetto.

Art. 16.

Convenzioni veterinarie

Limitatamente all'attività di sanità animale e di assistenza zooiatrica di cui alla 1ª area funzionale, le unità sanitarie locali - nel caso in cui non possano provvedervi compiutamente con il proprio servizio - stipulano apposite convenzioni con i medici veterinari abilitati al libero esercizio professionale e iscritti all'albo professionale.

Le convenzioni con i suddetti medici veterinari verranno stipulate in conformità a quanto disposto dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'attività dei veterinari convenzionati di cui al presente articolo è programmata e coordinata dal veterinario dirigente del servizio, di intesa con il veterinario responsabile dell'area interessata.

Art. 17.

Tariffe per prestazioni veterinarie a favore dei privati

Le tariffe relative agli accertamenti ed ispezioni in materia di igiene-sanità e polizia veterinaria espletati a favore di privati dai servizi veterinari delle unità sanitarie locali sono stabilite, sentite le organizzazioni di categoria interessate, dalla giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare.

Art. 18.

Servizi multizonali

Alla istituzione dei servizi multizonali e alla definizione dei relativi ambiti territoriali, provvederà il piano sanitario regionale.

In attesa dell'entrata in funzione dei servizi multizonali di cui sopra, le relative attività sono assicurate dai servizi veterinari delle unità sanitarie locali, le quali provvederanno a fornire i mezzi ed il personale necessario, stabilendo, all'occorrenza, intese o altre forme di collaborazione con altre unità sanitarie locali per l'utilizzazione di servizi o di strutture di comune interesse.

Art. 19.

Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata

L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata è struttura pluriregionale al servizio di entrambe le regioni e delle unità sanitarie locali.

Detto istituto conserva la propria natura giuridica di ente sanitario di diritto pubblico in conformità a quanto disposto dalla vigente legislazione.

L'Istituto zooprofilattico sperimentale, con le sue sezioni diagnostiche provinciali, presta la propria collaborazione ai settori veterinari delle unità sanitarie locali, ai servizi veterinari multizonali e, se del caso, ai settori per l'igiene pubblica e

per la prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro delle unità sanitarie locali, per quanto concerne la prevenzione e la diagnosi delle malattie infettive degli animali, con particolare riferimento alle zoonosi, nonché per l'igiene degli alimenti di origine animale e dei mangimi per la zootecnia.

Le sezioni diagnostiche provinciali dell'Istituto zooprofilattico sperimentale fanno parte integrante dell'istituto stesso e non possono essere assorbite, dirette o gestite dalle unità sanitarie locali.

Art. 20.

Norme transitorie per il personale

Fino all'entrata in vigore della legge regionale sullo ordinamento degli uffici, la giunta regionale assegna provvisoriamente al proprio servizio veterinario il personale del ruolo veterinario regionale necessario al suo funzionamento, ferma restando la facoltà di avvalersi dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali per lo svolgimento della attività istruttoria tecnica ai fini dell'esercizio delle funzioni regionali previste dalla presente legge.

Le norme riguardanti l'organizzazione dei servizi previsti nella presente legge e la relativa utilizzazione del personale trovano applicazione fino all'entrata in vigore della legge sull'ordinamento degli uffici regionali.

Art. 21.

Esercizio della libera professione veterinaria del personale dipendente dalle unità sanitarie locali

Con successiva legge regionale saranno disciplinate le modalità ed i limiti per l'esercizio dell'attività libero-professionale del personale veterinario dipendente dalle unità sanitarie locali ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 8 novembre 1982

QUARTA

(6403)

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1982, **n. 33.**

Modifica alla legge regionale approvata dal consiglio regionale con deliberazione n. 268 del 21 settembre 1982 « Scioglimento dell'associazione CIAPI in Puglia e trasferimento alla gestione diretta della formazione professionale dei CIAPI di Bari e Foggia ».

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 115 *del* 24 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale approvata dal consiglio regionale con deliberazione n. 268 del 21 settembre 1982 « Scioglimento dell'associazione CIAPI in Puglia e trasferimento alla gestione diretta della formazione professionale dei CIAPI di Bari e Foggia » è modificato come segue:

« La regione Puglia, allo scopo di meglio realizzare le iniziative e le finalità della legge regionale n. 54 del 17 ottobre 1978, assume in gestione diretta le funzioni già esercitate dall'associazione CIAPI (Centro interaziendale per l'addestramento professionale nell'industria) di Bari e Foggia, di cui alla deliberazione CIPE del 12 dicembre 1972 ».

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale approvata dal consiglio regionale con deliberazione n. 268 del 21 settembre 1982 « Scioglimento dell'associazione CIAPI in Puglia e trasferimento alla gestione diretta della formazione professionale dei CIAPI di Bari e Foggia » è modificato come segue:

« entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale promuove, in virtù dei poteri che derivano alla regione Puglia dallo statuto del CIAPI, lo scioglimento dell'associazione e la nomina del commissario liquidatore ed opera per il trasferimento alla Regione dei beni mobili ed immobili e del personale.

Il commissario liquidatore, al termine di 90 giorni dalla nomina, definisce i rapporti giuridici pendenti e individua l'inventario dei beni mobili ed immobili già messi a disposizione del CIAPI dalla Cassa del Mezzogiorno e trasferiti alla Regione Puglia ai sensi della delibera CIPE del 12 dicembre 1972.

Dal giorno successivo a quello dello scioglimento dell'associazione CIAPI le funzioni di cui all'art. 1 saranno esercitate da una unità operativa regionale per la formazione professionale, che assumerà la denominazione di centro regionale per la formazione professionale Giulio Pastore ».

Art. 3.

L'art. 3 della legge regionale approvata dal consiglio regionale con deliberazione n. 268 del 21 settembre 1982 « Scioglimento dell'associazione CIAPI in Puglia e trasferimento alla gestione diretta della formazione professionale dei CIAPI di Bari e Foggia » è modificato come segue:

« Il personale attualmente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso i CIAPI di Bari e Foggia, che sia stato assunto in data non posteriore al 1° luglio 1979, può essere inquadrato, a domanda e previo superamento di una prova concorsuale di idoneità, nel ruolo unico regionale.

La domanda di inquadramento va indirizzata al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.

La prova concorsuale si svolgerà dinanzi ad una commissione così formata:

Presidente:

Presidente della giunta o suo delegato;

Componenti:

tre consiglieri regionali, di cui uno della minoranza, espressi dal consiglio con voto limitato ad uno;

un rappresentante designato dal consiglio provinciale di Bari;

un rappresentante designato dal consiglio provinciale di Foggia;

tre esperti designati dal consiglio regionale;

quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nel C.N.E.L.

La prova concorsuale si svolgerà con programmi differenziati in relazione alle diverse qualifiche.

Con decreto del presidente della giunta regionale sarà costituita la commissione d'esame e saranno fissati i programmi d'esame.

L'inquadramento, superata la prova concorsuale, va effettuato nei livelli funzionali regionali secondo l'allegata tabella *A* di comparazione.

Le qualifiche di provenienza presso i CIAPI, descritte nella stessa tabella di comparazione, devono risultare da atti formali adottati entro e non oltre il 21 aprile 1980.

Sono fatti salvi eventuali diritti del personale acquisito dopo tale data per sentenze esecutive della Magistratura.

I provvedimenti d'inquadramento dovranno essere adottati, dopo lo scioglimento dell'associazione CIAPI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento decorre dal primo giugno del mese successivo alla data del decreto di nomina nel ruolo regionale.

Art. 4.

L'art. 6 della legge regionale approvata dal consiglio regionale con deliberazione n. 268 del 21 settembre 1982 « Scioglimento della associazione CIAPI in Puglia e trasferimento alla gestione diretta della formazione professionale dei CIAPI di Bari e Foggia » è modificato come segue:

« Il personale provinciale dai CIAPI ed inquadrato nel ruolo regionale avrà diritto al trattamento economico iniziale di livello così come stabilito nella legge regionale n. 22 del 2 marzo 1981

Allo stesso personale sarà conservato, come assegno personale riassorbibile con la progressione economica derivante dal normale sviluppo orizzontale, nonchè da ogni possibile forma di miglioramento economico, la eventuale differenza tra il trat-

tamento economico di livello, così come rilevabile dalla richiamata legge n. 22 del 2 marzo 1981, e il trattamento economico in godimento presso i CIAPI alla data di inquadramento nel ruolo regionale».

Art. 5.

L'art. 7 della legge regionale approvata dal consiglio regionale con deliberazione n. 268 del 21 settembre 1982 « Scioglimento della associazione CIAPI in Puglia e trasferimento alla gestione diretta della formazione professionale dei CIAPI di Bari e Foggia » è modificato come segue:

« In applicazione dell'art. 18 della legge regionale numero 54 del 17 ottobre 1978, le attività di cui al precedente art. 2, ultimo comma, saranno delegate alle amministrazioni provinciali di Bari e di Foggia, le quali, d'intesa con la Regione, possono costituire forme di coordinamento interprovinciale.

Le amministrazioni provinciali realizzano le attività di cui al comma precedente sulla base di programmi annuali e pluriennali elaborati dalla giunta regionale ed approvati dal consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno».

NORME TRANSITORIE

Art. 6.

L'art. 9 della legge regionale approvata dal consiglio regionale con deliberazione n. 268 del 21 settembre 1982 « Scioglimento dell'associazione CIAPI in Puglia e trasferimento alla gestione diretta della formazione professionale dei CIAPI di Bari e Foggia » è modificato come segue:

« Per il personale di cui al primo comma dell'art. 3, dalla data di scioglimento dell'associazione CIAPI fino alla data di decorrenza dell'inquadramento nel ruolo regionale o, per le unità che non avranno superato la prova concorsuale, fino alla approvazione della relativa graduatoria, s'instaurerà con la Regione un rapporto di lavoro a titolo precario. Nel periodo di validità del suddetto rapporto è assicurata la corresponsione di un trattamento economico nella misura legittimamente in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, da aggiornarsi esclusivamente per quanto attiene l'indennità di contingenza ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 19 novembre 1982

QUARTA

(6404)

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1982, n. 34.
Contributi ai fini del miglioramento del patrimonio degli archivi storici degli enti locali e/o di interesse locale.

(*Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione n.* 118 *del* 3 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel rispetto della vigente normativa statale, la Regione, al fine di favorire un migliore funzionamento degli archivi storici degli enti locali e/o di interesse locale, depositari di un patrimonio storico-locale di fondamentale importanza per la Regione, interviene con finanziamenti secondo le norme seguenti.

Art. 2.

I beneficiari dei contributi dovranno assicurare l'uso pubblico dei loro archivi, l'adeguamento dei loro servizi agli standards tecnici prescritti dalla legislazione statale vigente.

Art. 3.

I privati proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo di archivi storici dichiarati, a norma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, di « notevole interesse storico » dalla soprintendenza archivistica per la Puglia, per poter beneficiare dei contributi di cui all'art. 7 della presente legge, devono chiedere il riconoscimento di « interesse locale » ai sensi della legge regionale n. 58 del 4 dicembre 1981.

Art. 4.

Le domande di contributo devono essere presentate da parte degli interessati all'assessorato regionale alla cultura entro il 30 marzo di ciascuno anno.

Alla domanda devono essere allegati:

a) un piano organico delle iniziative che si intendono adottare, con relativo piano finanziario;

b) consistenza del materiale di archivio;

c) una relazione sullo stato dell'archivio, i locali destinati ad accoglierlo e il personale disponibile o occorrente;

d) il rendiconto dei contributi precedentemente riscossi;

e) la documentazione comprovante quanto previsto dall'art. 3 della presente legge.

Gli enti locali faranno tenere anche la deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si determina di procedere all'esecuzione di lavori e/o all'acquisizione di beni.

Art. 5.

I contributi di cui al precedente articolo sono concessi in ordine a:

a) istituzione e funzionamento degli archivi previsti dalla presente legge;

b) coordinamento dei programmi di riordinamento e di inventariazione dei loro archivi storici;

c) formazione di uno schedario archivistico regionale;

d) istituzione e incremento di una microfilmatura di documenti di interesse regionale anche per l'attuazione di quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 settembre 1974;

e) realizzazione, anche in concorso con altri enti, di iniziative dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio documentario pugliese nell'ambito nazionale e internazionale;

f) acquisto di documenti di interesse pugliese a stampa e calcografici di carattere archivistico storico e iconografico da destinare agli archivi interessati;

g) organizzazione di mostre di materiale storico e iconografico nell'ambito degli archivi;

h) formazione e aggiornamento del personale degli archivi storici, privilegiando gli addetti agli archivi di cui alla presente legge.

Art. 6.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore alla cultura, sentita la competente commissione consiliare, redige un piano di intervento finanziario per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente art. 5.

Nella redazione del piano verrà assunto quale criterio di priorità la funzionalità dell'archivio, per cui il piano stesso va redatto tenendo conto delle necessità in opere edilizie e relativa manutenzione, quindi acquisto di attrezzature, sistemazione del materiale storico.

Per le attività di formazione e aggiornamento e per le particolari attività di indagine e di ricerca scientifica, la Regione promuove rapporti di collaborazione con le Università, gli enti locali, gli enti pubblici specializzati e, in particolare, con l'amministrazione archivistica statale.

Art. 7.

I contributi per opere edilizie possono essere concessi esclusivamente ad opere di cui, all'atto dell'approvazione del piano medesimo, sia documentata l'esistenza di un progetto esecutivo regolarmente approvato.

Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, provvede, con proprio decreto, alla erogazione del 60% dei contributi previsti nel piano. La restante quota verrà erogata su presentazione da parte degli interessati di idonea documentazione sulle spese già effettuate.

L'ente beneficiario è tenuto alla rendicontazione finale.

I contributi a favore di archivi storici degli enti di interesse locale non possono essere superiori all'80% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 8.

Presso la biblioteca comunale di ciascun comune sono depositati gli inventari di tutti gli archivi degli enti di cui all'art. 2 esistenti nell'ambito comunale, mentre nelle biblioteche provinciali di Bari, Brindisi, Foggia e Lecce e nella biblioteca civica di Taranto sono depositati gli inventari degli archivi storici di tutti gli enti di cui all'art. 2 esistenti in ciascuna provincia.

Presso il competente ufficio dell'assessorato regionale sono depositati gli inventari di tutti gli archivi storici degli enti della Regione di cui all'art. 2.

Art. 9.

Per il conseguimento delle finalità della presente legge, al cap. 13110 del bilancio finanziario 1982 viene iscritto lo stanziamento di L. 200.000.000 sia in termini di competenza che di cassa e si provvede mediante la seguente variazione al bilancio:

PARTE II SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 13110. — Spese per gli archivi storici (art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 616/77)	200.000.000	200.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 16202. — Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione	200.000.000	200.000.000

Per gli anni successivi si provvederà con apposito stanziamento di bilancio.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 24 novembre 1982

QUARTA

(65)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1982, n. 85.
Ulteriori modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 113 *del* 14 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'art. 3, terzo comma, della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, la locuzione « e la direzione regionale del commercio », è sostituita dalla locuzione « e la direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali ».

Art. 2.

L'art. 8 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 8 - La direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali comprende:

1) il servizio dell'istruzione e dell'assistenza scolastica, con il compito di curare la trattazione degli affari relativi all'istruzione ed in particolare all'istruzione professionale ed all'assistenza scolastica, nonché alle infrastrutture scolastiche;

2) il servizio della formazione professionale, con il compito di promuovere e coordinare nella Regione le attività formative professionali di ogni tipo, comprese quelle relative alla qualificazione professionale degli apprendisti mediante le attività di insegnamento complementare, nonchè quelle concernenti l'orientamento e la qualificazione professionali dei minorati;

3) il servizio delle attività culturali, con il compito di promuovere lo sviluppo della cultura e di curare la trattazione degli affari relativi ai musei, alle biblioteche, alle antichità e belle arti, alla toponomastica, nonchè alla ricerca scientifica e agli scambi culturali;

4) il servizio dei beni ambientali e culturali, con il compito di trattare gli affari relativi alla difesa ed allo sviluppo del patrimonio ambientale e culturale del Friuli-Venezia Giulia ed inoltre di coordinare gli interventi regionali in materia di tutela e di conservazione dell'ambiente ».

Art. 3.

L'art. 24 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 24. — La direzione regionale del commercio comprende il servizio del commercio, con il compito di promuovere lo sviluppo delle attività commerciali e di curare la trattazione degli affari relativi ai mercati, all'annona, alle esposizioni ed alle fiere ».

Art. 4.

Nell'art. 2, quarto comma, della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, il n. 9) è sostituito dal seguente: « 9) all'assessore al commercio la direzione regionale del commercio ».

Art. 5.

Nell'art. 5 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, il n. 13-*bis*) è sostituito dal seguente:

« 13-*bis*) istruzione, formazione professionale, attività culturali, beni ambientali e culturali ».

Art. 6.

Nell'art. 7, quarto comma, della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, la locuzione « al presidente della giunta od all'assessore da lui delegato » è sostituito dalla locuzione « all'assessore al commercio ».

Dopo il quinto comma dell'art. 7 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente comma: « Quando leggi e regolamenti regionali menzionano l'assessore all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività culturali ed ai beni ambientali e culturali, la menzione s'intende riferita al presidente della giunta regionale od all'assessore da lui delegato ».

Art. 7.

La ripartizione in rubriche delle spese della Regione viene effettuata, con richiamo a quanto previsto in proposito dall'art. 6, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, attribuendo i capitoli di spesa alla presidenza della giunta ed alle direzioni regionali secondo le competenze determinate dalla presente legge.

Con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, saranno apportate le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 1982 ed al bilancio pluriennale 1982-84.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 14 dicembre 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1982, n. 86.

Integrazione della legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, concernente interventi per la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 113 *del* 14 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contributi di cui alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25: « Interventi per la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo » possono essere concessi, con le modalità previste dalla stessa legge, anche alle piccole e medie imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Costituisce ragione di priorità per l'accoglimento delle domande presentate dalle imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la sussistenza nel programma di intervento di almeno una delle seguenti condizioni:

a) miglioramento del servizio sotto il profilo igienico-sanitario;

b) trasferimento di un esercizio da zona satura a zona indicata dall'autorità comunale.

Art. 2.

Fatte salve le domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere la concessione delle provvidenze di cui alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, come integrata dal precedente art. 1, le imprese che siano iscritte da almeno un anno negli appositi registri.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 14 dicembre 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1982, n. 87.

Rifinanziamento del capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 e del capo II della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30, concernenti interventi regionali per l'attuazione di programmi per l'impianto e l'allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli, mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 113 *del* 14 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dal capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1982, di lire 3.800 milioni per l'esercizio 1983 e di lire 700 milioni per l'esercizio 1984.

L'onere di lire 5.500 milioni, fa carico al cap. 8602 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 5.500 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1982, lire 3.800 milioni per l'esercizio 1983 e lire 700 milioni per l'esercizio 1984.

Al predetto onere di lire 5.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 39 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Art. 2.

Per le finalità previste dal capo II della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30, è autorizzato, nell'esercizio 1982, un ulteriore limite d'impegno di lire 220 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 220 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 2001.

L'onere di lire 660 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al cap. 8604 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 660 milioni suddiviso in ragione di lire 220 milioni per ciascuno degli esercizi 1982, 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 660 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 40 dell'elenco n. 5 allegato).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 14 dicembre 1982

COMELLI

(64)

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1982, n. 88.

Disciplina delle attività di guida turistica e di accompagnatore turistico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 115 *del* 21 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Art. 1.

Lo svolgimento delle attività professionali di guida turistica e di accompagnatore turistico nella regione Friuli-Venezia Giulia è regolato dalle norme della presente legge.

Art. 2.

Sono riconosciute guide turistiche le persone che professionalmente accompagnano turisti nelle visite a luoghi rilevanti dal punto di vista storico, turistico ed ambientale, fornendo notizie ed informazioni in più lingue straniere.

Art. 3.

Sono riconosciuti accompagnatori turistici le persone che professionalmente guidano gruppi di turisti in viaggi, fornendo agli stessi l'assistenza tecnico-turistica per tutta la durata del viaggio.

Titolo II

DELL'AUTORIZZAZIONE REGIONALE

Art. 4.

Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge è necessario essere muniti dell'autorizzazione rilasciata dal direttore regionale del turismo.

L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2 è valida per l'intero territorio regionale.

Art. 5.

Per l'ottenimento dell'autorizzazione regionale di cui al precedente art. 4 è obbligatorio il superamento di un esame da sostenere di fronte ad una commissione, nominata con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, previa frequenza di specifici corsi di formazione professionale.

Per l'ammissione al corso di cui al precedente comma, si richiedono i seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità economica europea;

c) mancanza di condanne penali passate in giudicato;

d) possesso almeno del titolo di studio di scuola media superiore.

Le materie del corso e dell'esame, nonché la composizione della commissione regionale di cui al primo comma del presente articolo, vengono determinate con deliberazione della giunta regionale.

Art. 6.

L'autorizzazione di cui all'art. 4 ha validità annuale e comporta il pagamento di una tassa di concessione di lire diecimila.

Il rinnovo della stessa avviene mediante pagamento della tassa prescritta, previa presentazione di una succinta relazione sull'attività svolta dal titolare durante l'anno.

Art. 7.

Presso la direzione regionale del turismo sono istituiti gli albi regionali delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici.

Le iscrizioni agli albi vengono aggiornate annualmente anche in base a quanto disposto dal secondo comma del precedente art. 6.

Titolo III

DEI DIRITTI E DEI DOVERI, DELLE TARIFFE

Art. 8.

Chiunque eserciti l'attività di guida turistica o di accompagnatore turistico senza essere in possesso dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 4 della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa di lire duecentomila, in caso di recidiva la sanzione viene raddoppiata.

E' fatto divieto a chiunque di far svolgere le attività di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge da persone sprovviste dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 4 della presente legge; i trasgressori saranno soggetti ad una sanzione amministrativa di lire cinquecentomila.

Art. 9.

Chiunque, in possesso dell'autorizzazione regionale di cui al precedente art. 4, non provveda, entro il 31 dicembre di ogni anno, al pagamento della tassa di concessione regionale o all'invio della relazione di cui al secondo comma dell'art. 6 della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa di lire cinquantamila.

In caso di recidiva l'autorizzazione viene revocata.

Art. 10.

Chiunque, in possesso dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 4 della presente legge, si rifiuti di fornire le proprie prestazioni professionali oppure non svolga alcuna attività per un periodo superiore ai sei mesi senza gravi e dimostrati motivi, è soggetto alla revoca dell'autorizzazione stessa.

E' fatto, altresì, divieto alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici di svolgere, nei confronti dei turisti, attività commerciali o di intermediazione o comunque non conformi alla professione. La mancata osservanza di tale divieto comporta la revoca dell'autorizzazione.

Art. 11.

Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici vengono determinate, su proposta delle organizzazioni sindacali di categoria, entro il 31 gennaio di ogni anno da una commissione regionale composta da:

il dirigente del servizio del turismo e dell'industria alberghiera;

un rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria;

un rappresentante degli enti turistici periferici.

Le tariffe così determinate sono approvate con decreto del direttore regionale del turismo, pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e comunicate agli enti turistici periferici e alle agenzie di viaggio e turismo operanti nella Regione.

L'applicazione di tariffe diverse da quelle determinate ai sensi del presente articolo, comporta l'applicazione della sanzione di lire trecentomila.

Art. 12.

Ogni tre anni i titolari delle autorizzazioni regionali di cui al precedente art. 4 devono partecipare ad appositi corsi di aggiornamento.

La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento comporta la revoca dell'autorizzazione di cui al precedente art. 4.

In ogni caso non potranno essere consentite proroghe all'obbligo di cui al primo comma del presente articolo superiori ad un anno dalla data di scadenza dell'autorizzazione.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 13.

La licenza di cui all'art. 123 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, conseguita antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, è equiparata, ai fini della legge stessa, all'autorizzazione regionale.

I titolari delle suddette licenze potranno richiedere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione agli albi regionali di cui al precedente art. 7.

Art. 14.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 15.

Le spese relative al funzionamento delle commissioni previste dalla presente legge fanno carico al cap. 1716 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982 ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 20 dicembre 1982

COMELLI

(227)

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1982, n. 89.

Rideterminazione di stanziamenti, relativi ad assegnazioni statali, per gli esercizi 1982-84, parziale utilizzo dell'avanzo finanziario 1981 e riassestamento di alcuni capitoli di spesa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 117 *del 24 dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

RIDETERMINAZIONE STANZIAMENTI ASSEGNAZIONI STATALI

Art. 1.

Sui capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, indicati nell'annessa tabella — ivi compresi quelli istituiti con i successivi articoli 2 e 3 — vengono iscritti gli stanziamenti a fianco di ciascuno specificati.

Art. 2.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 1982-84 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 vengono istituiti i capitoli 632, 643 e 644 con la classificazione indicata nell'annessa tabella.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli esercizi finanziari 1982-84 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 vengono istituiti i capitoli 7389 e 7390 e la partita n. 5 nel cap. 7000 (Fondo globale elenco n. 5 alla rubrica numero 5), con la classificazione indicata nell'annessa tabella.

Capo II

PARZIALE UTILIZZO AVANZO FINANZIARIO 1981

Art. 4.

Sul cap. 301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1982-84 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 viene iscritto l'ulteriore stanziamento di lire 30 milioni per l'esercizio 1982.

Art. 5.

Sul cap. 3504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1982-84 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 viene iscritto l'ulteriore stanziamento di lire 100 milioni per l'esercizio 1982.

Art. 6.

Per le finalità di cui agli articoli 5 e 14, lettera *a*), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'esercizio 1982.

Il predetto onere fa carico al cap. 5316 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 200 milioni per l'esercizio 1982.

Art. 7.

Sul cap. 2852 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1982-84 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 viene iscritto l'ulteriore stanziamento di lire 15 milioni per l'esercizio 1982.

Art. 8.

Sul cap. 2894 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1982-84 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 viene iscritto l'ulteriore stanziamento di lire 60 milioni per l'esercizio 1982.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 153 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, sul cap. 8455 — istituito con il medesimo articolo — viene iscritto lo stanziamento di lire 5.500 milioni per l'esercizio 1982.

Art. 10.

Per l'esecuzione di opere di bonifica montana a totale carico della Regione, nonché per la sistemazione dei corsi d'acqua da realizzare ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni e per il rimboschimento è autorizzata la spesa di lire 15 milioni per l'esercizio 1982.

Il predetto onere fa carico al cap. 8835 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982 — istituito ai sensi del terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 con decreto dell'assessore alle foreste n. 9 del 12 febbraio 1982 — il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 15 milioni per l'esercizio 1982.

Art. 11.

Alla copertura della somma di L. 5.920.000.000 di cui ai precedenti articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si provvede mediante utilizzo — ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 — della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1981 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1981, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1762 del 27 aprile 1982.

Capo III

RIASSESTAMENTO DI ALCUNI CAPITOLI DI SPESA

Art. 12.

Sul cap. 2304 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene iscritto l'ulteriore stanziamento di lire 5 milioni per l'esercizio 1982, cui si provvede mediante storno di pari importo dal cap. 7327 del medesimo stato di previsione.

Art. 13.

Sul cap. 2507 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene iscritto l'ulteriore stanziamento di lire 100 milioni per l'esercizio 1982, cui si provvede mediante storno, per lire 50 milioni, dal cap. 2461 e, per lire 50 milioni, dal capitolo 2525 del precitato stato di previsione.

Art. 14.

Sul cap. 7351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene iscritto l'ulteriore stanziamento di lire 30 milioni per l'esercizio 1982, cui si provvede mediante storno di pari importo dal cap. 2314 del precitato stato di previsione.

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 24 dicembre 1982

COMELLI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1982, n. **90**.
Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 117 *del* 24 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Definizione delle agenzie di viaggio e turismo

Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che svolgono l'attività di organizzazione e di intermediazione indicate nelle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 della presente legge.

Art. 2.
Attività delle agenzie di viaggio e turismo

Le agenzie di viaggio e turismo svolgono congiuntamente o disgiuntamente le seguenti attività:

a) l'organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, marittima ed aerea per singole persone o per gruppi con o senza vendita diretta;

b) la vendita di soggiorni, viaggi e crociere organizzati da altre agenzie.

Possono inoltre svolgere le seguenti attività:

1) l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;

2) la prenotazione, la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed altri tipi di trasporto;

3) l'accoglienza ai clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e, in ogni caso, l'assistenza ai propri clienti;

4) la prenotazione di servizi di albergo e di ristorante ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

5) l'informazione e la pubblicità di iniziative turistiche;

6) la raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per l'estero;

7) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;

8) l'inoltro, il ritiro e il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

9) la prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;

10) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari o altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;

11) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazione, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;

12) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo quali guide, piante, opere illustrative, ecc.;

13) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;

14) la prenotazione e la vendita di biglietti per emigranti.

Art. 3.

Autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo

L'esercizio delle attività di cui all'art. 2, è soggetto ad autorizzazione regionale.

Le attività indicate al secondo comma dell'art. 2 possono essere svolte dalle agenzie di viaggio nel rispetto delle leggi che specificatamente le regolano.

La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di un'agenzia di viaggio e turismo deve essere presentata alla direzione regionale del turismo secondo le modalità previste dal regolamento di cui al successivo art. 17.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento del possesso dei requisiti professionali e strutturali di cui al successivo art. 5.

Per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di agenzie di viaggio e di turismo o di loro filiali, l'Amministrazione regionale determina, con deliberazione giuntale da adottarsi ogni biennio, a partire dal 1° luglio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli eventuali incrementi — per ogni provincia e non superiori comunque al 10% — del numero delle suddette agenzie, sulla base delle variazioni avvenute nel biennio, in ciascun ambito provinciale, del reddito pro-capite, della popolazione residente, del movimento turistico in entrata, della ricettività turistica, della vendita di biglietti aerei, ferroviari e marittimi e del fatturato delle agenzie di viaggio e turismo già operanti nonché dell'interesse turistico regionale.

La direzione regionale del turismo accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o tale da confondersi con altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale.

Non potrà comunque adottarsi denominazione analoga a comune o regione italiani.

Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di agenzie di viaggio e turismo e alla relativa apertura di ufficio a persone giuridiche o fisiche straniere, si applica l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902.

L'apertura di filiali e la modificazione delle condizioni originarie in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione sono soggette alle medesime modalità prescritte per l'apertura delle nuove agenzie di viaggio e turismo.

L'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui all'art. 2 sono soggette al pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'art. 15 della presente legge.

Possono essere autorizzati l'apertura e l'esercizio di agenzie e di filiali stagionali.

Le suddette agenzie e filiali dovranno osservare un periodo di apertura di almeno quattro mesi nell'anno solare.

Art. 4.

Deposito cauzionale e garanzia assicurativa

Entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, l'imprenditore dovrà versare all'amministrazione regionale, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa, una cauzione ammontante a lire 50 milioni se intende svolgere le attività di cui al primo comma dell'art. 2 della presente legge, di lire 20 milioni se intende svolgere esclusivamente le attività di cui alla lettera *b*) del medesimo primo comma dell'art. 2 della presente legge.

Tale cauzione dovrà venire costituita nei modi previsti dalla legge *10 giugno 1982, n. 348.*

L'autorizzazione all'esercizio di una filiale stagionale di un'agenzia di viaggio e turismo avente la sede principale nella regione non comporta l'obbligo del versamento della cauzione.

L'ammontare della cauzione di cui al primo comma può, con deliberazione della giunta regionale da adottarsi entro il 31 marzo di ciascun anno, essere adeguato all'aumento del costo della vita rilevato in base all'indice ISTAT.

La cauzione è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia a garanzia dei danni eventualmente recati a terzi.

Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, è concesso dalla Regione non prima di centottanta giorni dalla data di cessazione dell'attività dell'agenzia.

La cauzione potrà essere destinata, con provvedimento dell'assessore regionale al turismo da adottarsi a seguito di atto giudiziale o stragiudiziale che riconosca la responsabilità dell'imprenditore per danni derivanti dal mancato esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti, al risarcimento dei danni medesimi qualora manchi la copertura della polizza assicurativa di cui al successivo ultimo comma.

Il mancato pagamento delle sanzioni di cui al successivo art. 14 determina il prelievo dal deposito cauzionale, con provvedimento dell'assessore regionale al turismo, di una somma pari all'ammontare della sanzione irrogata.

Nei casi previsti dai commi ottavo e nono del presente articolo l'imprenditore dovrà, entro sessanta giorni dall'adozione del provvedimento dell'assessore regionale al turismo, reintegrare la cauzione, pena la decadenza dell'autorizzazione allo esercizio dell'agenzia.

Le agenzie di viaggio e turismo devono stipulare polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, fatte salve le disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio.

Art. 5.

Requisiti professionale e strutturali delle agenzie di viaggio e turismo

L'impresa di viaggio è organizzata autonomamente, secondo i criteri tipici della produttività aziendale.

L'imprenditore dovrà dimostrare, in relazione all'attività che intende svolgere, di possedere adeguati requisiti professionali ed in particolare:

1) conoscenza di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio quali risultano dalle attività indicate nell'articolo 2 della presente legge;

2) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;

3) conoscenza di almeno due lingue straniere.

Qualora l'imprenditore non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria attività nell'agenzia di viaggio o non possieda in tutto o in parte i requisiti professionali di cui sopra, oppure nel caso di filiali, i requisiti di cui al secondo comma dovranno essere posseduti da una o più persone dipendenti dall'agenzia.

Il possesso dei requisiti professionali di cui al secondo comma è dimostrato mediante il superamento di esame di idoneità, sostenuto dinanzi ad una apposita commissione regionale. Per il personale dipendente di cui al terzo comma, l'esame deve essere riferito ai requisiti professionali concernenti le specifiche, attività alle quali si intende adibire il personale medesimo.

La commissione di cui al precedente quarto comma è composta da:

a) l'assessore regionale al turismo che la presiede;

b) il direttore regionale del turismo che funge da vicepresidente;

c) il direttore del servizio del turismo e dell'industria alberghiera;

d) un membro del consiglio di amministrazione della azienda regionale per la promozione turistica designato dal consiglio medesimo;

e) un rappresentante dell'associazione regionale delle agenzie di viaggio e turismo;

f) un rappresentante dei sindacati più rappresentativi dei lavoratori del turismo e del commercio.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario in servizio presso la direzione regionale del turismo.

La commissione si avvale di un insegnante di ruolo di ciascuna lingua di cui l'imprenditore o una o più persone dipendenti dell'agenzia debba dimostrare di avere conoscenza.

La commissione viene nominata con decreto del presidente della giunta regionale, emesso su conforme deliberazione della giunta medesima.

Le materie dell'esame di cui al precedente quarto comma vengono determinate con il regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 6.

Chiusura temporanea dell'agenzia

Il titolare dell'autorizzazione che intenda procedere alla chiusura temporanea, non superiore a sette giorni, dell'agenzia ne deve informare, indicandone la durata, la direzione regionale del turismo.

L'assessore regionale al turismo può autorizzare, su domanda del titolare, la chiusura di un'agenzia per un periodo superiore a sette giorni e inferiore ad un mese; è ammessa una sola proroga non superiore ad un mese. L'autorizzazione alla chiusura e la relativa eventuale proroga possono essere concesse soltanto per gravi e comprovati motivi.

Art. 7.

Elenco delle agenzie di viaggio e turismo

L'elenco delle agenzie di viaggio autorizzate è pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione e nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Dell'avvenuta autorizzazione all'apertura di nuove agenzie di viaggio e turismo viene data comunicazione al Ministero competente.

Art. 8.

Redazione dei programmi di viaggio

I programmi concernenti viaggi, crociere, con o senza prestazioni relative al soggiorno, ed escursioni organizzati da agenzie di viaggio e turismo che le agenzie medesime devono predisporre conterranno, ai fini della loro pubblicazione o diffusione in qualsiasi forma, le seguenti indicazioni:

a) data di svolgimento del viaggio o crociera;

b) itinerario;

c) durata;

d) prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti ed eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione;

e) qualità e quantità dei servizi forniti con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, categoria degli alberghi, numero dei pasti, visite guidate;

f) termini per le iscrizioni;

g) termini e condizioni per le rinunce;

h) condizioni di annullamento del viaggio da parte della agenzia di viaggi e turismo;

i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui all'art. 4.

Quando la durata del soggiorno sia espressa in giorni, dal programma deve risultare esplicitamente anche il numero dei pernottamenti compresi nel periodo.

Il riferimento ai programmi indicati al primo comma deve essere citato nei documenti di viaggio, quando previsti.

Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi a tutti i fini di accertamento dell'esatto adempimento.

Art. 9.

Pubblicazione e diffusione dei programmi di viaggio

Le agenzie di viaggio e turismo trasmettono alla direzione regionale del turismo, cinque giorni prima della diffusione, copia delle pubblicazioni di cui al precedente art. 8 per la verifica della conformità di queste alle disposizioni della presente legge.

Art. 10.

Funzioni di vigilanza e controllo

Le funzioni di vigilanza e di controllo sulle imprese di viaggio e turismo sono esercitate dalla Direzione regionale del turismo.

Art. 11.

Attività di organizzazione di viaggi in forma non professionale

Gli organismi a carattere associativo aventi come finalità preminente e continuativa l'esercizio e la promozione del turismo sociale senza finalità di lucro, per l'organizzazione e la vendita di viaggi a favore dei propri associati debbono servirsi di agenzie di viaggio autorizzate. Tali organismi possono, in ogni caso, promuovere e pubblicizzare all'interno dell'organismo stesso, viaggi riservati ai propri associati e organizzati da agenzie di viaggio autorizzate, raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione.

Gli organismi citati al primo comma possono svolgere direttamente le attività di cui all'art. 2 nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge.

Non sono soggetti alle norme della presente legge i sodalizi e le associazioni aventi finalità politiche, religiose, culturali, sportive e sociali che, senza scopo di lucro, organizzano ed effettuano gite occasionali, in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze, riservate esclusivamente ai propri associati o, comunque, appartenenti.

Ai soli fini del rilevamento statistico, delle iniziative di cui al comma precedente si dovrà dare comunicazione, entro trenta giorni dalla effettuazione della iniziativa, alla direzione regionale del turismo, indicando la data di svolgimento, l'itinerario della gita ed il numero dei partecipanti.

La direzione regionale del turismo iscriverà in un elenco speciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di cui al primo comma, mediante presentazione dell'atto costitutivo, dello statuto e di una relazione sulla consistenza organizzativa.

Art. 12.

Attività turistiche esercitate dalle imprese di pubblici trasporti

Le imprese che, esercitando l'attività del trasporto terrestre, marittimo, aereo o di altro tipo, assumano direttamente anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto, sono assoggettate alle disposizioni della presente legge.

Art. 13.

Biglietterie delle ferrovie dello Stato

Non sono soggetti alla disciplina della presente legge gli uffici che si occupino esclusivamente della vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato.

Art. 14.

Sanzioni amministrative Decadenza, sospensione e revoca

Salva l'applicazione dell'art. 665 del codice penale, chiunque intraprenda o svolga, in forma continuativa od occasionale le attività di organizzazione e di intermediazione di cui all'art. 2 della presente legge, senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 1.500.000 a L. 15.000.000.

L'infrazione delle disposizioni di cui all'art. 8 e all'art. 9 comporta la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 2.000.000 e, rispettivamente, da L. 300.000 a L. 1.100.000. Le sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva.

In caso di ulteriori violazioni, l'assessore regionale al turismo può sospendere e successivamente revocare l'autorizzazione.

L'infrazione delle disposizioni di cui all'art. 11 dà luogo a diffida e, in caso di recidiva, alla sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.

L'infrazione delle disposizioni di cui all'art. 12 dà luogo a diffida e, in caso di recidiva, alla sanzione amministrativa da L. 1.500.000 a L. 15.000.000.

L'inosservanza del disposto di cui al primo comma dell'articolo 6 comporta la decadenza dell'autorizzazione.

La decorrenza del termine di proroga, concesso ai sensi del secondo comma dell'art. 6 senza che l'agenzia sia riaperta, determina la decadenza dall'autorizzazione.

L'assessore al turismo, su conforme deliberazione della giunta regionale, può sospendere e successivamente revocare l'autorizzazione quando l'attività dell'agenzia o dei suoi responsabili risulti dannosa o contraria allo sviluppo turistico regionale o quando siano modificate le condizioni originarie per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 5 della presente legge.

L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuate con le modalità e le procedure previste dalle norme regionali vigenti in materia.

Art. 15.

Tassa di concessione regionale

L'autorizzazione di cui al precedente art. 3 è soggetta, all'atto del rilascio e, successivamente per ciascun anno solare, al pagamento della tassa di concessione regionale nella misura di L. 100.000.

Per la disciplina della tassa di cui al comma precedente si applicano le norme regionali vigenti in materia.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

Norma transitoria

Le agenzie di viaggio e turismo, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge possiedano regolare licenza di pubblica sicurezza, dovranno adeguarsi alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro la medesima data gli organismi a carattere associativo aventi come finalità preminente e continuativa l'esercizio e la promozione del turismo sociale senza scopo di lucro, qualora intendano svolgere direttamente le attività di cui all'art. 2 della presente legge, dovranno versare alla Regione la cauzione di L. 10.000.000 o prestare forme di garanzia equivalenti e uno o più funzionari degli organismi medesimi dovranno dimostrare di possedere i requisiti professionali indicati al secondo comma del precedente art. 5.

Art. 17.

Regolamento di esecuzione

Con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione dalla giunta medesima, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno emanate le relative norme di esecuzione.

Art. 18.

Norma abrogativa

Sono abrogate le norme vigenti in contrasto con la presente legge.

Art. 19.

Norma finanziaria

Le spese di funzionamento della commissione di cui all'articolo 5 della presente legge fanno carico al cap. 1716 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84, che presenta sufficiente disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 24 dicembre 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1982, **n. 91.**

Agevolazioni ai soggetti beneficiati dalle provvidenze del titolo III della legge regionale 27 dicembre 1977, n. 63, e modifiche alle leggi regionali 24 ottobre 1981, n. 73 e 11 gennaio 1982, n. 2.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 117 *del 24 dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

AGEVOLAZIONI AI SOGGETTI BENEFICIATI DALLE PROVVIDENZE DEL TITOLO III DELLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 1977, N. 63

Art. 1.

Per gli interventi realizzati o da realizzare con le provvidenze di cui al titolo III della legge regionale 27 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, i soggetti beneficiati sono interamente esentati dalla corresponsione del contributo previsto dall'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 2.

La disposizione di cui al precedente articolo trova applicazione dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto n. 01500/Pres. del 14 luglio 1977.

Art. 3.

I contributi introitati dalle amministrazioni comunali, successivamente alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto n. 01500/Pres. del 14 luglio 1977, da parte dei soggetti esentati ai sensi del precedente art. 1, dovranno essere rimborsati su domanda degli stessi, dopo l'accreditamento delle somme relative da parte dell'amministrazione regionale.

Le domande di cui al precedente comma dovranno pervenire ai comuni interessati entro il perentorio termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Qualora i soggetti esentati ai sensi del precedente art. 1 intendano realizzare o abbiano realizzato il proprio intervento edificatorio all'interno di un piano di lottizzazione regolarmente autorizzato, l'amministrazione comunale dovrà rimborsare agli stessi la percentuale, rapportata al dimensionamento del predetto intervento, dell'onere per le opere di urbanizzazione secondaria introitato ai sensi dell'art. 28, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni.

La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto n. 01500/Pres. del 14 luglio 1977.

Per il rimborso dell'onere ai soggetti provvisti di concessione edilizia di data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, per la realizzazione di interventi ricadenti in ambito di lottizzazione, andrà rivolta apposita istanza da parte dei soggetti interessati entro il perentorio termine di cui al secondo comma del precedente art. 3 ai comuni interessati.

Art. 5.

L'amministrazione regionale è autorizzata a rifondere ai comuni l'ammontare delle somme da rimborsare ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4, terzo comma.

Limitatamente al rimborso di cui ai precedenti articoli 3 e 4, terzo comma, la domanda del sindaco corredata dalla documentazione giustificatrice dovrà pervenire alla segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli entro il perentorio termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

E' abrogato l'art. 17 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45.

Titolo II

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 OTTOBRE 1981, N. 73 E 11 GENNAIO 1982, N. 2

Art. 7.

Al primo comma dell'art. 12 della legge regionale 24 ottobre 1981, n. 73, dopo le parole «già autorizzati» è soppressa la frase «in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge».

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 13 della legge regionale 24 ottobre 1981, n. 73 è sostituito dal seguente: «Nei comuni obbligati alla formazione del programma, a partire dalla data di scadenza del termine previsto dal precedente art. 4 per la formazione dei programmi pluriennali di attuazione, e fino all'approvazione del programma medesimo, la concessione ad edificare può essere data unicamente su aree dotate di opere di urbanizzazione primaria, nonché per l'esecuzione di opere di urbanizzazione relative a piani attuativi già esecutivi».

Art. 9.

Sono fatti salvi i piani particolareggiati adottati dai comuni, ai sensi e con le procedure della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, anche dopo il termine previsto dall'art. 8, secondo comma, n. 3), della medesima legge, ma anteriormente al 31 dicembre 1982.

E' altresì ammissibile, anche successivamente alla suddetta data e per tutto il periodo di validità dei piani particolareggiati di ricostruzione, l'adozione di varianti che si rendessero necessarie nella fase di attuazione, con le procedure e per gli effetti della summenzionata legge regionale 23 dicembre 1977, numero 63.

A tal fine è fatta salva, per i comuni il cui strumento urbanistico sia adeguato al piano urbanistico regionale generale, l'osservanza delle procedure di cui al capo VIII della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.

Resta inteso che la validità dei suddetti piani particolareggiati, anche se variati, rimane contenuta nel termine fissato in sede di approvazione.

Titolo III

NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 10.

Per le finalità previste dal precedente art. 5 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito « per memoria » al titolo I - sezione III - rubrica n. 2 - segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - categoria IV il capitolo 803 con la denominazione: « erogazione ai comuni delle zone terremotate per gli oneri relativi al rimborso dei contributi previsti dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 ».

Gli stanziamenti da iscriversi al precitato cap. 803 saranno determinati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la commissione consiliare speciale.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 24 dicembre 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1982, n. **92.**

Utilizzazione dello stanziamento di cui all'art. 5 della legge regionale 28 luglio 1980, n. 27, concernente: « Interventi urgenti per lo sviluppo socio-economico della regione ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 117 *del* 24 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare lo stanziamento di lire 2.000 milioni, previsto dall'art. 5 della legge regionale 28 luglio 1980, n. 27, per gli interventi di cui all'art. 5, lettera *a*), della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, da effettuarsi anche nelle zone non colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 24 dicembre 1982

COMELLI

(228)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1982, n. **24.**

Rendiconto generale della regione Molise per l'esercizio finanziario 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 16 *dicembre* 1982)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1982, n. **25.**

Assestamento del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1982 e del bilancio pluriennale 1982-84.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 16 *dicembre* 1982)

(*Omissis*).

(226)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1982, n. **58.**

Aumento della tassa regionale di circolazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 75 *del* 24 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La tassa regionale di circolazione per i veicoli e gli autoscafi immatricolati nella circoscrizione territoriale della regione Umbria, determinata nella misura del cento per cento della corrispondente tassa erariale con l'art. 21, secondo comma, della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2, è elevato al centodieci per cento dal 1° gennaio 1983.

Con decorrenza dalla stessa data la tassa regionale di circolazione stabilita dal precedente comma è ulteriormente incrementata del cinque per cento per i veicoli e gli autoscafi sottoelencati:

1) autoscafi da diporto ad uso privato;

2) autovetture con motore di potenza superiore ai 25 CV fiscali;

3) rimorchi ad uso abitazione ed autoveicoli attrezzati per campeggio;

4) motocicli con motore di potenza superiore ai 6 CV fiscali.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 23 dicembre 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 6 dicembre 1982 (*atto n.* 781) *e in data 21 dicembre* 1982 (*atto n.* 786) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 23 *dicembre* 1982.

(229)

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1982, n. 59.

Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 1° settembre 1981, n. 66, istitutiva dell'Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario, e 23 gennaio 1982, n. 2, recante norme per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dallo Stato e dagli altri enti disciolti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 e delle leggi numeri 641/78, 386/74 e 349/77.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 77 *del* 29 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE REGIONALE DI GESTIONE DEI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO.

Capo I

DEGLI ORGANI DELL'ENTE

Art. 1.

Il presidente

Il terzo e quarto comma dell'art. 9 della legge regionale 1° settembre 1981, n. 66, sono sostituiti dai seguenti:

« In caso d'urgenza, qualora non sia possibile convocare in tempo utile il consiglio di amministrazione, il presidente adotta i provvedimenti di competenza del consiglio stesso, ad eccezione degli atti a contenuto generale, sottoponendoli alla ratifica del consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva.

In caso di impedimento o assenza per brevi periodi, il presidente viene sostituito in tutte le sue funzioni da un vicepresidente, eletto dal consiglio di amministrazione con le modalità previste dall'ultimo comma del precedente art. 8.

Art. 2.

Indennità

Dopo il secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 1° settembre 1981, n. 66, sono inseriti i seguenti:

« Ai consiglieri che risiedano in località diversa da quella ove ha sede l'ente, è corrisposto — per ogni giornata di seduta del consiglio e delle commissioni di lavoro permanenti — un rimborso pari a un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro di percorrenza

Al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione che, per ragione del loro mandato, si recano in località diversa da quella ove ha sede l'ente, spetta il trattamento di missione previsto dalla legge regionale 15 giugno 1979, n. 28, per i dipendenti regionali di più elevato livello funzionale-retributivo ».

Capo II

DEI CONTROLLI E DELLA VIGILANZA

Art. 3.

Controllo sugli atti

Il primo e secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 1° settembre 1981, n. 66, sono sostituiti dai seguenti:

« Le deliberazioni concernenti i regolamenti interni, i bilanci e le relative variazioni, i conti consuntivi, i programmi e i piani di attività annuali e pluriennali sono sottoposte all'approvazione del consiglio regionale, che provvede entro novanta giorni dal ricevimento.

Le altre deliberazioni vengono inviate alla giunta regionale entro sette giorni dalla loro adozione e diventano esecutive se la giunta non le annulla entro venti giorni dalla data di ricevimento ».

Capo III

ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ABITATIVI E DI MENSA DELL'ENTE

Art. 4.

Assunzioni temporanee di personale straordinario

La disciplina contenuta nel presente capo sostituisce la normativa sulle assunzioni temporanee previste nell'ultimo comma dell'art. 18 della legge regionale 1° settembre 1981, n. 66.

Art. 5.

Condizioni per le assunzioni temporanee

Per il regolare funzionamento dei servizi abitativi e di mensa, la giunta regionale — su motivata proposta dell'ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario — può procedere ad assunzioni temporanee di personale straordinario da applicare a mansioni di operaio, limitatamente alle seguenti fattispecie:

a) per la sostituzione di lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto;

b) per le esigenze eccezionali del servizio mensa, derivanti dai maggiori carichi di lavoro che possono registrarsi nel periodo coincidente con l'anno accademico.

Art. 6.

Graduatoria

Il presidente della giunta regionale, su deliberazione della giunta, indice un concorso per la formazione di apposite graduatorie, distinte per profili professionali, da utilizzare, secondo l'ordine, per le assunzioni di cui all'articolo precedente.

Al concorso possono partecipare i candidati di età non superiore ai 50 anni iscritti nelle liste di collocamento, che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico e che siano in possesso degli altri requisiti prescritti per l'ammissione ai corrispondenti impieghi di ruolo.

Le graduatorie sono formate tenendo conto della qualifica professionale e della condizione economica familiare e personale degli interessati.

Non è consentita l'iscrizione in più di una graduatoria.

Le graduatorie sono approvate dalla giunta regionale ed hanno una validità non superiore a due anni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 7.

Determinazione della durata massima delle assunzioni temporanee

Il personale straordinario assunto ai sensi del presente capo non può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche non continuativo, complessivamente superiore a novanta giorni nell'anno solare, al compimento del quale il rapporto è risolto di diritto.

Il personale cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto se non siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo indicato nel precedente comma e viene, comunque, collocato dopo l'ultimo iscritto nella graduatoria di competenza.

Art. 8.

Trattamento economico di attività e di fine servizio

Al personale di cui agli articoli precedenti compete, per le giornate di effettivo servizio, il trattamento economico iniziale dei dipendenti regionali di ruolo del corrispondente livello retributivo, nonché il rateo della tredicesima mensilità e una indennità di fine servizio, a carico della Regione, calcolata con i criteri stabiliti per i dipendenti regionali.

Il predetto personale, ai fini del trattamento di assistenza e di quiescenza, è iscritto agli enti competenti, ai sensi della normativa vigente.

Allo stesso compete, infine, il congedo ordinario nella misura prevista per i dipendenti regionali, da usufruire in costanza di rapporto di lavoro, in proporzione al servizio prestato.

Art. 9.

Norma transitoria

Fino a quando non saranno utilizzabili le graduatorie di cui al precedente art. 6, la giunta regionale, in caso di necessità, procederà nelle assunzioni utilizzando gli elenchi istituiti — ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, — presso la soppressa opera universitaria.

TITOLO II

MODIFICHE E INTEGRAZIONI
DELLA LEGGE REGIONALE 23 GENNAIO 1982, N 2

Capo I

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE TRASFERITO ALLA REGIONE
AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N 616/77

Art. 10.

Personale dell'opera universitaria dell'Università di Perugia

L'art. 5 della legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2, è sostituito dal seguente:

« 1. — Il personale dell'opera universitaria dell'Università degli studi di Perugia è inquadrato nel ruolo regionale — al compimento delle operazioni di reinquadramento previsto dall'ordinamento di provenienza — in stretta conformità ai principi e ai criteri contenuti nella presente legge ed evitando comunque il cumulo dei benefici determinati dall'applicazione dell'art. 3, terzo comma, della presente legge con gli effetti del reinquadramento su citato.

2. — Alle operazioni di reinquadramento di cui al comma precedente, provvederà la giunta regionale, in sostituzione del consiglio di amministrazione della soppressa opera universitaria, qualora le procedure istruttorie di accertamento delle mansioni e funzioni svolte dal personale di cui all'art. 78 e seguenti della legge 11 luglio 1980, n. 312, non siano state concluse prima dell'insediamento del consiglio di amministrazione dell'ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario, istituito con legge regionale 1° settembre 1981, n. 66.

3. — In tale caso, l'inquadramento di cui all'art. 85 della predetta legge n. 312/80 è disposto dalla giunta regionale, previa istruttoria del competente ufficio regionale che opererà sulla base dei criteri oggettivi e con i mezzi di accertamento definiti dal decreto interministeriale 10 dicembre 1980 e secondo le procedure previste dall'art. 5 del predetto decreto.

4. — Nell'ambito di tali procedure saranno acquisite agli atti e valutate le schede di rilevazione di cui all'art. 3 del su ricordato decreto interministeriale, nonché le proposte di inquadramento già elaborate dalla commissione istruttoria costituita dal consiglio di amministrazione della soppressa opera universitaria e le eventuali osservazioni prodotte dal personale entro i termini assegnati dalla stessa commissione.

5. — Al fine di acquisire e vagliare ogni elemento utile all'inquadramento, la giunta regionale nomina, in qualità di consulenti, due esperti da scegliere fra i componenti del consiglio di amministrazione dell'ente e dispone eventuali supplementi di istruttoria.

6. — Il personale di cui al secondo comma del presente articolo è collocato, dalla data del 1° luglio 1979, ai fini giuridici ed economici, nella qualifica corrispondente alle mansioni accertate come effettivamente svolte e nei correlativi profili professionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981.

7. — Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al primo comma del presente articolo, il personale predetto è soggetto — in quanto applicabile — alla normativa giuridica vigente per i dipendenti di ruolo della regione dell'Umbria ».

Capo II

APPLICABILITA' A DIVERSA FATTISPECIE
DELLA LEGGE REGIONALE 23 GENNAIO 1982, N. 2

Art. 11.

Personale trasferito da enti soppressi dalla Regione

Le disposizioni di cui alla legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2, si applicano anche al personale trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 25 gennaio 1982, n. 5, concernente la soppressione dei consorzi di bonifica montana dell'Alto Chiascio ed Assino (Gubbio) e del Topino (Foligno).

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.

Norma finanziaria

Agli oneri previsti dalla presente legge si fa fronte con le disponibilità del cap. 280 « Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, contributi previdenziali, assistenziali e simili al personale di ruolo e non di ruolo » del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982 e del corrispondente capitolo degli esercizi successivi.

La relativa spesa trova riferimento nel 1° settore - II programma - progetto *A* del bilancio pluriennale 1982-83 approvato con l'art. 16 della legge regionale 7 aprile 1982, n. 17.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 24 dicembre 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 29 novembre 1982 (atto n. 774) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 24 dicembre 1982.

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1982, n. **60**.

Modificazione del termine previsto dal secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1982, n. 40.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 77 *del* 29 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1982, n. 40 è prorogato in sede di prima applicazione ai 31 dicembre 1982.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 27 dicembre 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 29 novembre 1982 (atto n. 775) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 24 dicembre 1982.

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1982, n. **61.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 77 *del* 29 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, sono autorizzati, per il primo trimestre 1983, l'accertamento e la riscossione delle entrate nonché l'impegno e il pagamento delle spese sulla base delle previsioni iniziali del bilancio per l'anno 1982, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dello stanziamento iniziale di ciascun capitolo per ogni mese del trimestre suddetto e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia sia cessata col 31 dicembre 1982.

Dalla data di presentazione al consiglio regionale del bilancio per l'anno 1983, le autorizzazioni suddette sono date sulla base delle previsioni di tale bilancio.

Nel caso di spese obbligatorie, tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, la gestione dei relativi capitoli è autorizzata senza la limitazione di cui al primo comma.

Ai fini della gestione di cassa tale limitazione non si applica, altresì, ai pagamenti da effettuare in conto dei residui passivi degli esercizi 1982 e precedenti.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare coma legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 27 dicembre 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 6 dicembre 1982 (*atto n.* 782) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il 24 dicembre* 1982.

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1982, n. **62.**

Convalidazione delle deliberazioni della giunta regionale n. 2195 del 26 aprile 1982, n. 2782 del 18 maggio 1982 e numero 2948 del 1° giugno 1982 relative a prelevamenti dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » per un importo complessivo di L. 231.348.210.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 77 *del* 29 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Sono convalidate le sottoelencate deliberazioni della giunta regionale:

n. 2195 del 26 aprile 1982 per la parte relativa al prelevamento della somma di L. 100.000.000 dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » (cap. 6110) per l'anno finanziario 1982 e per la iscrizione di pari importo al cap. 2880 della spesa denominato: « Sussidi di assistenza e contributi per provvidenze eccezionali »;

n. 2732 del 18 maggio 1982 per la parte relativa al prelevamento della somma di L. 31.348.210 dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » (cap. 6110) per l'anno finanziario 1982 e per l'iscrizione di pari importo al cap. 6065 della spesa, di nuova istituzione, denominato: « Spese per il ripiano di passività di enti disciolti in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 »;

n. 2948 del 1° giugno 1982 per la parte relativa al prelevamento della somma di L. 100.000.000 dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » (cap. 6110) per l'anno finanziario 1982 e per l'iscrizione di pari importo al cap. 6066 della spesa, di nuova istituzione, denominato: « Spese per il finanziamento di passività dei consorzi di bonifica montana dell'Alto Chiascio ed Assino (Gubbio) e del Topino (Foligno) disciolti con legge regionale 25 gennaio 1982, n. 5 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 27 dicembre 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 6 dicembre 1982 (*atto n.* 779) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il 24 dicembre* 1982.

(230)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830470)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.